

## DXXXIX.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1886

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Il deputato Di Belmonte Gioacchino svolge una sua proposta di legge sull'abolizione dei canoni decimali — Il ministro delle finanze consente che sia presa in considerazione — La Camera la prende in considerazione. = Seguito della discussione intorno al disegno di legge sull'ordinamento delle scuole e sugli stipendi dei maestri elementari — Sull'articolo 2 parlano i deputati Arnaboldi, Caperle, Giolitti, Salaris, Turbiglio, Carmine, Giovagnoli ed il ministro della pubblica istruzione — Si approva l'articolo 2 con alcuni emendamenti della Commissione e del deputato Giovagnoli — Sull'articolo 3 parlano i deputati Palomba, Lazzaro, Costantini, Plebano, Di San Giuliano, Caperle, Adamoli, Di Sant'Onofrio, Mazza, Cavalletto, Giovagnoli, il relatore Merzario ed il ministro della pubblica istruzione — La Camera respinge gli emendamenti proposti dal deputato Lazzaro; approva gli emendamenti dei deputati Mazza, Costantini e Turbiglio, e l'articolo 3 — Intorno all'articolo 4 parlano i deputati Pavese, Simonelli ed il ministro della pubblica istruzione — Sono approvati gli articoli 4 e 5 — Il deputato Caperle svolge un articolo aggiuntivo — Il deputato Ercole raccomanda l'istituzione di un comitato incaricato di giudicare in grado d'appello sui reclami dei maestri e dei comuni — Risponde il ministro della pubblica istruzione — La Camera approva l'articolo aggiuntivo del deputato Caperle. = Il ministro degli esteri dichiara di non poter accettare la domanda d'interpellanza del deputato Marcora ed altri, ieri rivoltagli, e fa alcune dichiarazioni al riguardo — Osservazioni in risposta del deputato Marcora. = Sono comunicate due domande d'interrogazione, una del deputato Demaria ed altri sull'applicazione dell'articolo 21 delle convenzioni ferroviarie; e l'altra del deputato Toaldi sui provvedimenti da adottare contro la peronospora viticola — Il ministro di agricoltura dichiara che risponderà a questa interrogazione in seguito alle altre già annunziate.*

La seduta comincia alle ore 2,15 pomeridiane. Ungaro, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Svolgimento di una proposta di legge del deputato Di Belmonte Gioacchino.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa par-

lamentare presentata dall'onorevole Di Belmonte Gioacchino.

Di questa proposta di legge, già comunicata alla Camera, si darà di nuovo lettura.

**Ungaro, segretario, legge.** (Vedi Stampato numero 400).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Belmonte Gioacchino, per svolgere la sua proposta di legge.

**Di Belmonte Gioacchino.** Il bisogno generalmente sentito di liberare fra noi la proprietà fondiaria, fonte principale della ricchezza nazionale, dai vecchi gravami i quali la inceppano, rendendone men facile il miglioramento e lo sviluppo, mi ha spinto allo studio dell'attuale problema, ed a presentare in proposito il disegno di legge, che svolgerò nel miglior modo che mi sarà possibile: la cortesia dei miei colleghi supplirà alle doti oratorie che mi mancano.

Come ho detto, il concetto generale del disegno di legge che propongo, è lo sgravio della proprietà fondiaria da alcuni vecchi gravami.

La mia proposta però si limita oggi semplicemente all'affrancazione dei canoni decimali.

Ho scelto questi di natura assolutamente enfiteutica; perchè la Camera li conosce meglio, avendo provveduto alla permuta dei gravami in genere i quali pesavano sulla proprietà in canoni pecuniari, con le leggi del 1872 e del 1879. Però questo, a mio modo di vedere, non è che un primo passo sperimentale.

Il metodo da me seguito per raggiungere l'intento è quello di giovarsi dell'organismo nostro del credito fondiario al quale applico il meccanismo prussiano della *Rentenbanken*, che consiste nella prelevazione dell'uno per cento tra quello che paga il debitore e quello che riceve il creditore.

Questo sistema adottato in Prussia fino dal 1850 ha dato ottimi risultati; tanto che la proprietà fondiaria al giorno d'oggi trovasi ivi libera e franca da tutti gli oneri vecchi.

In Prussia questo si è ottenuto per mezzo degli istituti governativi, provinciali.

Da noi dove il credito fondiario è esercitato dai nostri istituti di credito in modo soddisfacente, non ho creduto di proporre la fondazione di nuovi istituti e mi sono limitato a chiedere che sia questo servizio affidato agli istituti stessi, obbligandoli ad impiantare delle sezioni speciali. L'istituto incaricato esegue lo affranco dando al creditore in cartelle di credito fondiario rimborsabili alla pari, venti volte il canone ad essi dovuto; su queste cartelle essi non pagherebbero che l'interesse del 4 per cento, il quale non è che quattro quinti di quello che paga il debitore. L'uno per cento che ne rimane servirebbe a pagare abbonamenti alle tasse, quote di provvigione alla Banca, ecc. ecc.

Qui sorge una difficoltà, perchè da noi la tassa di ricchezza mobile, la quale assorbe oltre la metà quest'uno per cento, c'impedirebbe di fare così facilmente l'operazione. Io però non mi sono sentito autorità sufficiente per sciogliere questa que-

stione. Invece ho proposto due metodi: o il Governo crede che si possa rilasciare la ricchezza mobile, della quale malamente, a mio modo di vedere, sono gravati questi canoni di natura assolutamente enfiteutica e che per ciò non dovrebbero andarvi soggetti, perchè mobilitazione di una parte di proprietà la quale paga sul suo intero la imposta fondiaria; o il Governo, dico, crede si possa rilasciare la ricchezza mobile e allora il debitore affranca col canone in un tempo determinato, senza pagar niente oltre quello che attualmente paga.

Nel caso invece il Governo non credesse opportuno, per una ragione qualunque, di accordare questo sgravio, il reddito o il debitore, se vi piace chiamarlo così, viene aggravato di un mezzo per cento a titolo di quota di ammortamento oltre il canone.

Con questo sistema facile, il quale effettivamente non sposta nessun interesse, credo che agevolmente si possa procedere allo sgravio. Questo sistema contenta il creditore, il quale riceve in buoni titoli il capitale prima irredimibile, ed è liberato da tutte le spese di amministrazione; contenta il debitore il quale in un dato numero di anni viene ad essere liberato da quel gravame che aveva in perpetuo.

Non ho proposto nuove facilitazioni in materia di tasse essendomi limitato a chiedere l'applicazione di quelle già accordate per il credito fondiario, e che sono anche proposte dal Governo nella legge del credito agrario.

Quindi io spero che l'onorevole ministro delle finanze non vorrà oppugnare la mia proposta, nè ritenere che io voglia con essa portare aggravio al bilancio dello Stato. Anzi, come lo Stato possiede parecchi di questi canoni decimali, la di cui esazione è difficile, non solo, ma costa anche parecchio all'erario, non credo che anche per questa ragione il ministro delle finanze sia alieno dall'accettare almeno lo studio della proposta di legge che ho presentata alla Camera.

Dopo quanto ho detto, siccome mi sono un poco diffuso nella relazione dalla quale ho fatto precedere la mia proposta spiegandone il meccanismo, credo inutile aggiungere altro; e mi rivolgo ai colleghi pregandoli di voler prendere in considerazione la proposta stessa affinché, migliorata da essi, possa diventare legge dello Stato quanto prima e concorrere efficacemente alla liberazione della nostra proprietà fondiaria dai tanti gravami che ne inceppano e ne rallentano lo sviluppo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Evidentemente il Ministero non può esprimere un giudizio nel momento attuale, sia sul complesso della proposta dell'onorevole Di Belmonte, sia sulle sue parti. Però non mi oppongo che questa proposta di legge sia presa in considerazione.

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura ha nulla da aggiungere?

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Mi rimetto a quello che ha detto l'onorevole mio collega delle finanze.

**Presidente.** Allora pongo a partito la presa in considerazione della proposta di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Di Belmonte Gioacchino.

(È presa in considerazione).

### Seguito della discussione intorno al disegno di legge sull'ordinamento delle scuole e sugli stipendi dei maestri elementari.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge relativo all'ordinamento delle scuole ed agli stipendi dei maestri elementari.

Come la Camera rammenta, nella seduta di ieri fu approvato l'articolo 1°. Passeremo all'articolo 2°, di cui do lettura:

“ Art. 2. Gli stipendi fissati nell'annessa tabella si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di effettivo servizio nel medesimo comune. I maestri i quali, per effetto di questa legge, ottengono aumento di stipendio, conterranno gli anni utili per l'aumento sessennale dalla promulgazione di essa legge.

“ I maestri che da dodici e più anni insegnano nell'istesso comune, i quali non ottengono miglioramento di sorte per questa legge, godranno di un primo aumento sessennale l'anno dopo che questa legge sarà promulgata.

“ L'aumento di un decimo avrà luogo, allo scadere di ciascun sessennio, per quattro volte e non più, e sempre sulla base dello stipendio iniziale. ”

L'onorevole Arnaboldi ha facoltà di parlare.

**Arnaboldi.** Mantenendo la promessa fatta ieri nella discussione generale, ho chiesto di parlare per proporre una modificazione all'articolo 2, e precisamente là dove si parla dell'aumento sessennale.

L'articolo 2, onorevoli colleghi, divide in certo

modo i maestri in due classi, perchè mentre concede il beneficio dell'aumento sessennale a coloro che già ottengono da questa legge un aumento di stipendio, ritarda dall'altra, sino ad un anno dopo la promulgazione della presente legge, l'aumento sessennale a quei maestri i quali hanno già servito un numero consecutivo di anni in un dato comune, ed hanno ottenuto prima d'ora uno stipendio superiore a quello che avevano i maestri rurali.

Ora io non so veramente quali siano stati i criteri direttivi che abbiano indotto la Commissione ed il relatore a proporre in questo disegno di legge una specie di disparità tra i maestri. Certo, a mio modo di vedere, questo sistema non mi pare giusto.

Noi qui siamo di fronte a tre enti ben distinti: il Governo, il comune ed i maestri. Ora il Governo è stato chiamato ad entrare in questa questione per le lagnanze continue che si son fatte dai maestri, i quali sostenevano che il loro stipendio era insufficiente a vivere, e vi fu chiamato affinché giudicasse quasi fra i maestri ed i comuni, da qual parte stava la ragione.

Se il Governo viene con la presente legge ad aumentare questi stipendi, ne segue che esso riconosce la necessità, l'utilità di consentire a questi aumenti. E se ciò è stato riconosciuto prima, perchè oggi si viene con gli aumenti sessennali a proporre un temperamento che, secondo me, mi pare crei proprio immediatamente alla promulgazione della legge, una specie di dualismo tra questi maestri, dualismo che io trovo si dovrebbe evitare? Ma c'è di più.

Se questi maestri hanno ottenuto prima di ora uno stipendio maggiore, vuol dire che hanno avuto la fortuna di appartenere ad un comune il quale si trovava in maggiore floridezza finanziaria; però è a presumere che questo comune avrà avuto una maggiore quantità di scuole e un numero di allievi superiore a quello di altri comuni più piccoli.

Quindi, in certo modo, il maestro ha pur dovuto faticare per far il suo dovere, forse più di quello che avrà lavorato il maestro di un altro comune meno retribuito.

Dunque, di fronte a questi fatti, non trovate voi giusto, onorevoli colleghi, che alle lunghe e durature fatiche passate, non venendo retribuite dagli articoli della legge, la quale avrebbe dovuto in certo modo portare aiuto a tutti i maestri, si possa venire almeno in aiuto con questo aumento sessennale?

La diversità è leggerissima, è solo di un

anno; perchè quelli che ottengono l'aumento di stipendio hanno l'aumento sessennale dalla promulgazione della legge, mentre gli altri l'avranno un anno dopo.

Ed io, appunto perchè mi pare che questa diversità annua sia minima, credo sia il caso di concedere che l'aumento sessennale tanto per gli uni, come per gli altri, venga dato dalla promulgazione della legge stessa.

Per queste osservazioni prego la Camera di accettare il seguente emendamento:

“ Tanto i maestri che per effetto di questa legge ottengono aumento di stipendio, quanto coloro i quali non ottengono miglioramento di sorta, godranno di un primo aumento sessennale dalla promulgazione della legge stessa. ”

Io spero che, appunto per le ragioni di equità, a cui s'ispira l'emendamento mio, sarà dalla Commissione e dal Ministero accettato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Caperle, il quale ha presentato con l'onorevole Dotto la seguente aggiunta che dovrebbe essere inserita fra il primo ed il secondo capoverso dell'articolo 2°:

“ Ai maestri, nominati con uno stipendio iniziale rispettivamente superiore ai minimi fissati nella annessa tabella, non potrà venire assegnato, alla scadenza di ciascun sessennio d'insegnamento, uno stipendio minore di quello che è prescritto, fra minimo ed aumenti, dalla presente legge. ”

**Caperle.** Brevemente svolgo la mia proposta, la quale non è che la esplicazione del principio che informa questo disegno di legge.

L'articolo 2 come viene modificato dall'onorevole Commissione, provvede a due categorie di maestri, cioè a coloro che a norma della presente legge conseguono lo stipendio minimo, fissato dalla tabella annessa; ad a coloro, che, avendo già uno stipendio superiore al minimo, abbiano insegnato da dodici o più anni nello stesso comune. Ma vi ha, o signori, una terza categoria di maestri, i quali hanno già o potranno avere assegnato nelle loro nomine uno stipendio rispettivamente superiore ai minimi indicati nella tabella, ma che alla promulgazione di questa legge non avranno dodici o più anni di servizio.

Evidentemente se la legge deve dire quello che le sue parole indicano, secondo l'interpretazione letterale e l'interpretazione logica, ai maestri di questa terza categoria non competerebbe l'aumento sessennale.

Ora è evidente a quali conseguenze si verrebbe,

se il ministro e la Commissione non mi usassero la cortesia di accettare la mia proposta, che dovrebbe prender posto tra il primo e il secondo capoverso dell'articolo.

Una prima conseguenza è questa, che vi potrebbero essere dei comuni i quali, per il disagio delle loro finanze, oppure per altri motivi, assegnino ai loro maestri uno stipendio anche di qualche cosa superiore al minimo, allo scopo di sfuggire agli aumenti sessennali.

Vi è poi una conseguenza d'indole economica.

Si consideri il caso di due maestri appartenenti al grado superiore ed alla prima classe di cui alla tabella annessa: se assegnate ad un maestro lo stipendio di lire 1,400, egli per gli aumenti sessennali non è contemplato nell'articolo 2; se assegnate ad un altro maestro uno stipendio minimo di lire 1,320, ed aggiungete a codesto stipendio iniziale i quattro aumenti sessennali di lire 132 ciascuno, questo maestro potrà salire a lire 1,848, mentre l'altro, per il diritto che va a costituirsi, resterebbe sempre con le sue 1,400 lire. E per conseguenza si verificherebbe in un modo anticristiano la sentenza dei sacri testi: *i primi saranno gli ultimi, e gli ultimi saranno i primi.*

Io non m'indugio più oltre. Sono due i coefficienti di quel miglioramento economico dei maestri e delle maestre elementari, che il ministro e la Commissione ebbero in vista: un coefficiente sta nel minimo, l'altro negli aumenti per quattro sessenni.

Se voi, o signori, non accordate a tutti indistintamente i maestri anche questa seconda concessione dei quattro aumenti sessennali, si verrà all'effetto che prima io ho posto in luce.

Per conseguenza chiudo con la preghiera, tanto al ministro, che all'onorevole Commissione, di volere accettare la mia proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

**Giolitti.** (*Della Commissione*). La proposta fatta dall'onorevole Caperle e dall'onorevole Dotto dei Dauli corrisponde, secondo il concetto della Commissione, a ciò che è già detto nell'articolo 2. Questa legge impone due obblighi ai comuni: di stabilire come primo stipendio quello portato dalla tabella, e di aumentare di un decimo quel minimo stipendio ogni sei anni. Adunque un maestro dell'ultima classe deve avere 700 lire come minimo, e dopo sei anni deve averne 770. Se il comune lo nomina a 750 lire, per esempio, passati i sei anni, da che è stato nominato, questo maestro ha diritto di avere 770 lire.

**Caperle.** Chiedo di parlare.

**Giolitti.** (*Della Commissione*). Su questo punto credo non ci sia dubbio di sorta. E ciò che dico del primo sessennio si verificherà anche per il secondo, per il terzo, e per il quarto sessennio. Il maestro nominato di ultima classe, che deve avere 700 lire come primo stipendio, deve averne 770 dopo il primo sessennio, 840 dopo il secondo, e così di seguito, e se il comune l'aveva nominato con lo stipendio di 800 lire, quando sarà decorso il secondo sessennio dovrà dargli 840 lire.

Onde siamo perfettamente d'accordo coll'onorevole Caperle sulle conseguenze dell'articolo. Il sessennio è obbligatorio come il primo stipendio iniziale.

**Presidente.** E in quanto all'emendamento dell'onorevole Arnaboldi la Commissione l'accetta o no?

**Giolitti.** (*Della Commissione*). Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giolitti.** (*Della Commissione*). La differenza, se ho ben compreso, tra l'emendamento dell'onorevole Arnaboldi e la proposta della Commissione consisterebbe solamente in questo: che secondo la proposta della Commissione i maestri ai quali la legge non concede aumento di stipendio, dovrebbero avere l'aumento di un decimo, quando hanno 12 anni di servizio, un anno dopo la promulgazione della legge stessa; mentre l'onorevole Arnaboldi vorrebbe dare questo aumento ai maestri immediatamente.

**Presidente.** Ed oltre a questo l'emendamento Arnaboldi darebbe l'aumento sessennale subito anche a quelli che ottengono beneficio dalla legge stessa.

**Giolitti.** (*Della Commissione*). Questi lo avranno l'aumento sessennale, ma lo avranno 6 anni dopo e quando il beneficio derivante dalla legge sia inferiore ad un sessennio. La ragione per cui la Commissione, d'accordo col Governo, ha dato un anno di tempo ai comuni prima di imporre loro l'obbligo dell'aumento sessennale, è perchè i bilanci dell'anno in corso sono già fatti, e i comuni sarebbero costretti all'improvviso a fare un'altra spesa non compresa nel bilancio; per la quale potrebbero mancare di mezzi. Ecco perchè abbiamo stabilito che l'aumento sessennale, nel caso ivi previsto, si dia un anno dopo la promulgazione della legge. Il primo bilancio comunale dopo le pubblicazioni di questa legge porterà questo beneficio ai maestri. Quanto al concederlo poi a quelli che non ottengono beneficio di sorta, la Commissione ha compilata la relativa parte dell'articolo in modo, che chiarisce le cose nel senso desiderato dall'onorevole Arnaboldi.

**Presidente.** La nuova dizione per il secondo ca-

poverso dell'articolo proposto dalla Commissione in vece della prima, è la seguente:

“ I maestri che da dodici e più anni insegnano nello stesso comune e che non hanno per disposizione del comune un aumento sessennale, e che non ottengono per questa legge un miglioramento equivalente ad un decimo dell'attuale loro stipendio, godranno un aumento sessennale l'anno dopo che questa legge sarà promulgata. ”

Vi è differenza fra questo e l'emendamento dell'onorevole Arnaboldi: la Commissione propone che il beneficio del sessennio sia concesso un anno dopo la promulgazione della legge, e fa questa proposta soltanto per i maestri che insegnano da 12 anni; mentre l'onorevole Arnaboldi non stabilisce alcun limite.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**Coppino,** *ministro dell'istruzione pubblica.* Sebbene io approvi il senso dell'emendamento degli onorevoli Caperle e Dotto de' Dauli, è d'uopo che si consideri che nel disegno di legge in discussione è detto, che i maestri i quali verranno ad avere un miglioramento, non hanno diritto all'aumento sessennale; questo è uno dei dati certi nel testo della legge.

I nostri onorevoli colleghi hanno considerato uno stato di cose possibile dopo la promulgazione della legge. Noi avremo stipendi i quali sono migliorati dall'attuale disegno di legge, ma non saranno nella proporzione che li migliorerebbe lo aumento sessennale.

A me pare che il punto donde sono partiti i nostri onorevoli colleghi per giudicare dello stipendio sia quello dell'assegno nuovo congiunto col primo aumento sessennale.

Ben vi possono essere maestri i quali abbiano 710, 720, 730 lire di stipendio e la conseguenza che nascerebbe da un'interpretazione severa della legge che ci era dinanzi, è questa, che per avere 30 lire di più perderebbero lire 40, e via via secondo il paragone tra le differenti classi.

I nostri onorevoli colleghi intendono correggere questo stato di cose che essenzialmente si verifica così per la varietà delle leggi e delle tabelle che governano gli stipendi come per deliberazioni dei comuni, liberi fino ad ora di stanziare quella somma che volevano superiore ai minimi prescritti. Mi pare però che questo caso non sia sfuggito allo studio della Commissione, e che la nuova redazione dell'articolo 2 della Commissione intenda a rimediare a tale inconveniente.

Un maestro può alla pubblicazione di questa

legge avere uno stipendio maggiore bensì di quello che per la sua classe è ora proposto, ed insieme con lo stipendio avere tale servizio che gli dia diritto all'aumento sessennale. Ora è da esaminare se lo stipendio di cui è in possesso, pareggi il nuovo assegno aumentato del sessennio: se questo è, esso rimane nel suo primitivo stato, se la cosa torna a suo danno, ha diritto a godere del vantaggio che questo articolo promette.

E mi pare che qui non ci sia niuna ragione per cui esista un dissenso con gli onorevoli proponenti dell'aggiunta.

**Caperle.** Perfettamente.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Cossicché nel caso che il maestro non abbia uno stipendio maggiore del minimo fissato ora, e minore, computato in quello l'aumento sessennale, debba ricevere la differenza; nel quale ordine di idee io consento perfettamente.

Quindi resta a vedere se la redazione della Commissione comprenda ciò, come io giudico, altrimenti rettificare la redazione; ma intanto come principio e come conseguenza non vi è diversità di opinione.

Passo all'onorevole Arnaboldi.

L'onorevole Arnaboldi, mi permetta di dirglielo, ha un torto. Esso non tien conto delle condizioni dell'ambiente, nel quale si parla, cossicché, avendo esso parlato dai più alti seggi di quest'Aula, io non ho potuto comprendere bene il suo concetto.

**Presidente.** Mi par semplice, onorevole ministro. Egli propone che l'aumento sessennale vada a beneficio di tutti i maestri, sia di quelli che hanno beneficio dalla legge, sia di quelli che non ne hanno: l'onorevole Arnaboldi vorrebbe che godano un primo aumento sessennale dal dì della promulgazione della presente legge, tanto coloro i quali ottengono un miglioramento, quanto quelli i quali non ottengono miglioramenti di sorta.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Ecco, accennando al torto dell'onorevole Arnaboldi avrei indicato anche il merito dell'onorevole presidente che mi ha significato bene il pensiero dell'onorevole collega. L'onorevole Arnaboldi vuole questo aumento generale...

**Presidente.** E immediato.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica....** cioè: 1. aumento sessennale per tutti; 2. subito dopo la promulgazione della presente legge. Ora, la proposta è molto grave. Il concetto che ha mosso il ministro a proporre e la Commissione ad approvare il disegno di legge che si discute è stato questo: la insufficienza degli stipendi quale la legge vigente li stabilisce. Ne è da trascurare un

altro motivo, che ha il suo valore. La legge che aumentò di un decimo i vecchi stipendi operò una perequazione incompleta: uguagliò i minimi degli assegni, ma lasciò sussistere parecchie disuguaglianze prodotte principalmente dal non essere le classi delle scuole ugualmente stabilite nelle diverse parti del regno ed i maestri divisi in non eguale numero di categorie.

Lo scopo che volle raggiungere il Parlamento fu questo, che anzitutto gli stipendi fossero uguali; ma superiore a questa considerazione, in tutti i rami di servizio pubblico e privato, sta un'altra considerazione, ed è che lo stipendio si debba giudicare, quanto è possibile, giustamente remuneratore dell'opera; cossicché allorquando per un servizio pubblico o privato si determinano le remunerazioni, queste debbono sempre rispondere ad un minimo il quale è fissato da due condizioni: il carattere del lavoro ed il riguardo del lavoratore. Che cosa intende di fare la Camera se, come spero, approva questo disegno di legge?

Essa determina la quantità della remunerazione che è decoroso sia data a ciascun ordine di scuole: dove finora fu minore, la eleva, dove fu maggiore, la conserva. Qui invero non v'è beneficio; ma alcuni maestri già furono trattati assai meglio dei loro compagni, e chiaro è che la legge non intende mutare in meglio altre condizioni che di quelli che troppo cattive le avevano.

L'onorevole Arnaboldi propone che anche a coloro i quali per lunga pezza di anni, per generosità di municipi, e per prosperità delle finanze di questi hanno potuto ricevere una somma maggiore, anche a questi sia dato il diritto di ricevere l'aumento sessennale.

In generale il miglioramento del soldo che si ottiene colla pura durata del servizio, parte sempre da un punto fermo che è lo stipendio normale.

Nella condizione riguardata dall'onorevole deputato Arnaboldi, basta pel legislatore torre di mezzo ogni possibilità di danni, ma quasi, quasi non sarebbe equo aggiungere agli antichi, nuovi favori della legge.

Nulla vi è, e in nessuna legge, la quale riguardi qualunque ordine d'insegnanti e d'insegnamenti, che abbia potuto tener conto delle varie accidentalità che potevano pesare sugli stipendi altrimenti che per conservarle nelle parti favorevoli ed utili.

L'Italia ha avuto la fortuna di assimilare Università, Istituti secondari, governati da leggi diversissime. Allora quando ha tentato quest'unificazione per mezzo degli stipendi ha riservato tutti i diritti maggiori che si avevano. E per la stessa

ragione vogliamo che non ci sia abbassamento di mercede ora e si saldino la differenza col pareggio. Non si danneggia in nessuna maniera le buone condizioni del passato; ma se ammettonsi miglioramenti, questi si hanno a misurare col confronto dei nuovi assegni.

La legge attuale continua anche qui la legislazione dei 25 o 26 anni che sono trascorsi. Coloro i quali avevano condizioni più favorevoli che non sieno le attuali, le mantengono.

Io pregherei perciò la Commissione, che già mi si mostra concorde, se mai la sua nuova redazione non esplicasse il concetto comune, di volerle chiarire, e prego l'onorevole Arnaboldi di appagarsi di quello che questa legge promette e manterrà.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Caperle.

**Caperle.** Sono ben lieto che nella massima sieno d'accordo tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro della pubblica istruzione. Però non posso ammettere che a rendere sicura la posizione dei maestri basti il primo capoverso dell'articolo 2. Il quale così com'è formulato non mi pare proprio possa raggiungere il fine che fortunatamente è comune a tutti noi.

Difatti l'articolo 2 dice nella seconda parte del primo capoverso:

“ I maestri i quali, per effetto di questa legge, ottengono aumento di stipendio conterranno gli anni utili per l'aumento sessennale dalla promulgazione di essa legge. ”

Nell'applicazione per misurare la portata del primo periodo del primo capoverso è certo che serve il secondo periodo, e siccome nel secondo si parla dei maestri che ottengono miglioramenti di stipendio per questa legge, è naturale che ad essi soltanto debba riferirsi anche il concetto racchiuso nel primo periodo. Sicchè io crederei molto conveniente che anche la Commissione accettasse il capoverso da me formulato, posto che l'onorevole ministro in massima non ha ritrosia di accettarlo.

**c** Il concetto mio è che ai maestri, che siano nominati con uno stipendio iniziale superiore al minimo, venga semplicemente pagata la differenza in conformità di quello che ricevono i maestri nominati col minimo e che godono i quattro aumenti sessennali. Ma se, come crede la Commissione, anche ai maestri della seconda categoria, a mio avviso non contemplati dall'articolo 2, si applica l'aumento sessennale, è chiaro che complessivamente, tra minimo e quattro sessenni essi

andrebbero a raggiungere, a carico dei bilanci comunali, uno stipendio maggiore di quello che la legge ha voluto. Prendiamo ad esempio lo stipendio di 1400 lire, invece di quello di 1720 che spetta al maestro di grado superiore di prima classe. Quattro aumenti sessennali sopra 1400 lire, rappresentano quattro volte 140 lire, cioè 560 lire, che danno in complesso 1960. Mentre il minimo stipendio voluto dalla legge, tra quello che realmente è chiamato minimo, e gli aumenti sessennali, come ho dimostrato prima, è di lire 1848.

Credo dunque che sia da accettarsi il capoverso da me redatto, il quale pone precipuamente sulla stessa linea, e attribuisce uguali diritti di fronte all'amministrazione comunale, tanto ai maestri nominati con uno stipendio iniziale, quale è portato dalla tabella, come ai maestri nominati con uno stipendio iniziale superiore a quello portato dalla tabella medesima.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

**Salaris.** Premetto, che sono favorevole alla legge, che pur io dirò tardiva.

Mi propongo però di fare due brevi raccomandazioni ora che discutiamo, pregando la Commissione ed il ministro di accoglierle con benevolenza.

La prima osservazione, che la Commissione già conosce, per avergliela io ieri comunicata, tende a colmare una lacuna; essa consiste precisamente nel prevedere il caso in cui il maestro abbia uno stipendio maggiore di quelli fissati nella presente tabella, e dal comune siasi anche provveduto agli aumenti sessennali.

In questo caso, certamente da questa legge il maestro non ha alcun beneficio, e dopo un anno il comune sarebbe costretto a dare un altro sessennio.

È quindi, a mio parere, una prescrizione abbastanza ingiusta verso il comune. Imperocchè, come tutti i miei colleghi sanno, questa legge è venuta, si può dire, un po' in ritardo, dopo cioè che molti comuni in Italia hanno provveduto e meglio di questa legge.

Quasi tutti i grandi comuni in Italia, e molti altri grossi comuni, avendo compreso prima dello Stato la importanza della istruzione elementare, hanno concesso uno stipendio maggiore di quello che è portato nella tabella annessa a questo progetto, ed hanno provveduto ancora all'aumento sessennale di cui quest'articolo si occupa. Onde a me parrebbe, che la legge non dovrebbe intervenire a turbare uno stato di cose migliore di quello che il legislatore si propone; concesso che

lo scopo nostro sia quello di migliorare la condizione dei maestri.

Quindi io vorrei che, per evitare ogni inconveniente, fosse espresso nell'articolo 2° che non fosse, per questa legge, turbato l'ordine stabilito in molti e moltissimi comuni.

La seconda raccomandazione che io farò è in esclusivo favore dei maestri.

Quando si parla di aumento sessennale, s'intende che si prenderà norma, nell'applicazione, dalla legge che regola l'accrescimento sessennale degli stipendi degli impiegati governativi, e si escluderà l'aumento sessennale quante volte sia intervenuto un aumento di stipendio.

Perchè, o signori, potrebbe avvenire che un comune, a sfuggire l'obbligo di questa legge per un aumento sessennale, accrescesse lo stipendio, proprio all'ultimo momento, di una somma qualunque, inferiore all'aumento sessennale.

Ad evitar questo sconcio io credo che nell'articolo debba esser detto che il sessennio sia sempre dovuto, ogni qual volta anche l'aumento dello stipendio sia concesso entro il sessennio, se non superasse, o, quanto meno, non eguagliasse l'aumento sessennale. Che se questo non si volesse, bisognerebbe esprimere un altro concetto; cioè, che fosse in arbitrio del maestro rifiutare l'aumento dello stipendio, per attendere piuttosto l'aumento sessennale.

Queste sono le due raccomandazioni che sottopongo all'apprezzamento della Commissione, e credo che siano abbastanza ragionevoli perchè essa ed il ministro vogliano rendersene conto, ed accettarle (*Bene!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

**Giolitti** (*Della Commissione*). In questa materia degli aumenti sessennali si sono presentati tanti casi speciali e minuti, che prego la Camera di avere un momento di pazienza per vedere se si può rischiarare questa complicata questione.

L'onorevole Salaris fece due proposte. Comincio a parlare ora della prima perchè è già stata esaudita con la proposta fatta dalla Commissione.

L'onorevole Salaris aveva privatamente manifestato alla Commissione il dubbio che quando il comune già provvede al sessennio per i suoi speciali regolamenti, la presente legge venga ancora ad imporgli l'onere immediato di altro sessennio.

La Commissione riconobbe conveniente togliere tale dubbio, e l'emendamento letto dall'onorevole presidente della Camera tende precisamente a tale scopo; secondo quest'emendamento, dopo aver

detto: "I maestri che da dodici e più anni insegnano nell'istesso comune," si aggiungerebbe: "che non abbiano per disposizione del comune l'aumento sessennale."

Mi pare quindi che, per questa prima parte, siamo d'accordo.

La proposta dell'onorevole Arnaboldi invece cambierebbe radicalmente la legge qual'è proposta, perchè verrebbe a dare immediatamente, oltre all'aumento dello stipendio portato da questa tabella, l'aumento di un decimo a tutti i maestri: ora io non so se il ministro troverà i mezzi per dare questo ulteriore aumento del decimo. La Commissione, se il ministro trova questi mezzi, non ha niente da dire; ma siccome tale proposta cambierebbe sostanzialmente la portata finanziaria del disegno di legge, non vorrei per volere troppo si finisse per compromettere l'esito della legge, e così non ottener nulla.

Come Commissione, noi non possiamo quindi dichiarare di acconsentirvi.

Restano le altre questioni sollevate, l'una dall'onorevole Caperle, e l'altra dall'onorevole Salaris, cioè quando e in quali casi sia dovuto l'aumento ai maestri che abbiano o per prima nomina o per promozione stipendio superiore a quello della tabella.

Ora bisogna partire dal concetto fondamentale della legge che stiamo discutendo. Questa legge stabilisce una tabella, e dice che ogni maestro deve avere uno stipendio minimo il giorno in cui è nominato. Poi nell'articolo susseguente aggiunge che tutti questi stipendi ogni sei anni debbono essere accresciuti d'un decimo.

Qui, ripeto ancora, non c'è dubbio; chi aveva 700 lire, dopo 6 anni ne avrà 770; dopo 12 anni 840; dopo 18 anni 910; e via dicendo.

L'articolo mi pare che esprima molto chiaramente questo concetto, poichè dice:

"Gli stipendi fissati nell'annessa tabella si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di effettivo servizio nel medesimo comune."

Ma l'onorevole Caperle osserva: potrebbe darsi il caso che un comune avesse assegnato con la prima nomina uno stipendio superiore a quello portato dalla tabella; invece di assegnare 700 lire, ne avesse, ad esempio, assegnate 750. La conseguenza unica, come ho detto, e come ha ripetuto l'onorevole ministro, sarà questa: che finiti, cioè, i 6 anni di servizio, il maestro, che ha diritto per legge di avere 770 lire, dovrà ricevere dal comune le altre 20; e, passati altri 6 anni, dovrà avere le altre



70 lire. Su questo non c'è ombra di dubbio possibile.

Aggiungo, poi, che questo succede anche nelle amministrazioni dello Stato.

Se un impiegato, il quale, ad esempio, ha 2,000 lire di stipendio ed acquistò il diritto all'aumento sessennale, viene nominato a 2,100, ebbene egli prende le altre 100 lire a titolo di aumento sessennale.

L'onorevole Salaris si preoccupava della stessa questione, proposta dall'onorevole Caperle, ma da un altro punto di vista; egli diceva: e quando il maestro avrà avuta una promozione?

Ho già risposto a questa domanda, rispondendo testè all'onorevole Caperle; e ripeto ancora che se la promozione è tale che porti il maestro al di là dello stipendio, accresciuto del sessennio, egli non dovrà avere più nulla; ma se, invece, la promozione è tale da rappresentare meno dell'aumento sessennale egli avrà diritto al di più.

Così, per esempio, se il maestro che aveva 700 lire, viene promosso a 750, prende lire 770 dopo i 6 anni, dal giorno in cui aveva avuto le 700 lire.

Se egli è nominato a lire 800 prende nulla dopo il primo sessennio; ma ha diritto ad essere portato allo stipendio di lire 840 dopo il secondo sessennio.

La Commissione in sostanza non avrebbe niente da apporre all'emendamento dell'onorevole Caperle, se non questo: che, cioè, nelle leggi il voler risolvere tutti i casi possibili e immaginabili, non giova, anzi serve a far nascere delle altre controversie.

L'onorevole Caperle, che è tanto competente in materia legale, sa quante volte è capitato che una disposizione inutile ha poi fatto nascere una quantità di dubbi.

Nel presente caso, ripeto, ancora non so vedere la possibilità di dubbi. Lo stipendio minimo deve essere accresciuto di tanti decimi, quanti sono i sessenni; è questione di aritmetica; non ci può essere, ripeto, dubbio d'interpretazione.

E ora, poichè ho facoltà di parlare, spiego il perchè della prima parte dell'emendamento della Commissione.

Era stato osservato, che i maestri, i quali presentemente hanno uno stipendio di lire 890, con questa tabella verrebbero ad avere lo stipendio di lire 900; vale a dire non guadagnerebbero che 10 lire; e si fece osservare che la disposizione, come era scritta, li avrebbe esclusi dal beneficio del sessennio.

Questa disposizione diceva così:

“ I maestri che da dodici o più anni insegnano nello stesso comune, i quali non ottengano miglioramento di sorte per questa legge, ecc. avranno il sessennio. ”

Ne sarebbe derivato che anche i maestri ai quali viene dato un miglioramento di sole 10 lire, sebbene servano da 12 anni non avrebbero ricevuto nulla a titolo di aumento sessennale. Ciò abbiamo riconosciuto non esser giusto, e quindi abbiamo proposto di modificare l'articolo in questi termini:

“ I maestri che da dodici e più anni insegnano nello stesso comune, i quali non ottengano per questa legge un aumento equivalente ad un decimo, avranno l'aumento sessennale, ecc. ”

Provvisto così a questo caso eccezionale in modo che mi pare equo, ripeto che nel resto sembrano più opportuna una formola generale che una specificazione di tutti i casi possibili.

**Presidente.** L'onorevole Turbiglio ha facoltà di parlare.

**Turbiglio.** Intendo di chiarire l'emendamento che ho proposto e che consiste nel definire espressamente i due elementi onde dovrà risultare costituito lo stipendio del maestro, da una parte il minimo segnato nella tabella dell'articolo 1 e dall'altra l'aumento sessennale. Come ben disse or ora l'onorevole Giolitti, il maestro, oltre il minimo indicato nella tabella annessa alla presente legge, dovrà avere ancora tanti decimi, quanti sono i sessenni del suo servizio.

E questo concetto appunto riconosciuto già dall'onorevole ministro e dalla Commissione, che la dizione dell'articolo non rende con sufficiente chiarezza, io ho voluto esprimere nel mio emendamento. Quindi spero che ministro e Commissione lo accetteranno, così come è stato espresso, o come potrà essere ancora in altri termini più chiaramente espresso da altri.

**Presidente.** L'onorevole Carmine ha facoltà di parlare.

**Carmine.** A me non pare che la modificazione ultimamente introdotta dalla Commissione nel secondo capoverso di quest'articolo, tolga la prima delle obiezioni sollevate dall'onorevole Salaris. Questa modificazione contempla il caso di comuni i quali abbiano già stabilito spontaneamente l'aumento sessennale, ma non contempla il caso di quei comuni i quali abbiano già stabilito stipendi superiori ed anche di gran lunga superiori a quelli

portati dalla tabella annessa al presente disegno di legge.

Prendiamo un caso pratico; supponiamo un comune che abbia classificate le sue scuole come urbane di prima classe; il maestro di grado superiore, a termini della tabella, dovrebbe avere uno stipendio normale di lire 1320. Ora, supponiamo che questo comune abbia già spontaneamente stabilito lo stipendio di questi maestri a lire 1500. A termini del secondo capoverso di questo articolo il maestro avrebbe egualmente diritto all'aumento di un decimo sullo stipendio normale, ossia all'aumento di 132 lire a partire dall'anno successivo alla promulgazione di questa legge. Ora a me non pare che questo possa essere nelle intenzioni della Commissione; tuttavia le disposizioni dell'articolo che ci sta davanti condurrebbero a questa conseguenza.

Quindi io pregherei la Commissione di volere chiarire quale sia veramente l'interpretazione da darsi alla disposizione formulata nel secondo capoverso dell'articolo che ora stiamo discutendo e volere, occorrendo, emendare l'articolo in modo che quella interpretazione scaturisca evidente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

**Giolitti.** (Della Commissione). Evidentemente nelle intenzioni della Commissione non ci è di volere dare a coloro, che hanno già più del massimo degli stipendi portati da questa tabella un altro aumento. Quindi l'aumento sessennale, come ho spiegato prima, si aggiunge agli stipendi portati da questa tabella. Per conseguenza, tutti i maestri, i quali oggi hanno già uno stipendio superiore a quello della presente tabella, sono fuori della disposizione di questa legge.

Questa legge, che tende a garantire un *minimum* di stipendio, più un aumento di un decimo per ogni sessennio di servizio, nulla concede a coloro che hanno già di più. A costoro si riferisce unicamente l'ultima parte dell'articolo 1 votato ieri, ai termini del quale gli stipendi attuali ancorchè maggiori di quelli della tabella, non possono essere diminuiti.

Se l'onorevole Carmine crede che ci possa essere una questione su questo punto, faccia qualche proposta, e la Commissione vedrà se sarà il caso di accoglierla. Ma a me non pare che ci possa essere dubbio.

**Giovagnoli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

**Giovagnoli.** Dopo le parole dell'onorevole Carmine, e dopo quelle dell'onorevole Giolitti, co-

mincia a farsi un poco buio; non ci vedo più chiaro. Io avevo domandato privatamente ad un commissario se appunto il disposto di questo secondo capoverso dell'articolo 2 della Commissione si riferiva a tutti i maestri, anche urbani, e che, si trovassero in condizioni migliori di quelle fissate dalla tabella della presente legge; e mi fu risposto di sì. In questo senso largo, ampio io l'intendeva; onde era disposto a votare l'articolo, come del resto lo voterò anche se, per ipotesi, la Commissione trionfasse nella sua interpretazione; ma, evidentemente mi sembrava che con questa disposizione dell'articolo 2 tutti i maestri, anche quelli che per avventura si trovassero in condizioni migliori di quelle dalla tabella annessa alla legge, debbano fruire degli aumenti sessennali.

E a questo criterio parrebbe indotta la Commissione dal pensiero delle condizioni di essi maestri, anche di quelli delle grandi città, i soli che possano avere stipendi superiori a quelli che verrebbe a fissare questa legge, stipendi di 1400, 1500 ed anche 1600 lire.

Ma evidentemente bisogna riflettere al caro dei viveri e delle pigioni che è nelle grandi città, il quale porta sempre una grande sproporzione in confronto della condizione dei maestri rurali, tanto grande che io ritenevo proprio, lo ripeto, che anche a quei maestri i quali hanno uno stipendio di 1400, 1500, o 1600 fosse accordato il beneficio di questa legge e forse a loro per i primi. Ma poichè ora ne sorge il dubbio, io prego Commissione e ministro a dire chiaramente come deve interpretarsi questa disposizione della legge.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Parecchie questioni sono state mosse dagli onorevoli oratori. Ma giova considerare quelle che sorgono dall'articolo 2 e dalle proposte del legislatore. Una è quella che ha recato innanzi l'onorevole Giovagnoli. Esso considera che gli stipendi che sono generali ed uniformi per ciascuna categoria, dovrebbero patire una modificazione per rispetto a questa o a quella località. Questa osservazione non è infondata, ma non è ancora questo un principio che sia entrato nella nostra legislazione; sebbene per qualche singolar luogo si assegni una indennità non computata nel soldo. Quindi agli uffici che sono essenzialmente pari e della medesima dignità e importanza, in qualunque luogo sieno resi, non è fatto trattamento diverso.

Le classificazioni rispondono molto meno alle condizioni locali che non al merito di ciascheduna

funzione alla lunghezza della carriera ed all'assenza di migliorie,

Lo Stato determina la comune misura degli stipendi: oltre questa misura stanno i riguardi dei comuni, i quali appunto hanno qua e là nella retribuzione dei loro impiegati, tenendo conto delle speciali condizioni del vivere.

L'articolo 2, dopo avere affermato il principio dell'aumento sessennale, dice:

“ I maestri che ottengono aumento di stipendio conterranno gli anni utili per l'aumento dalla promulgazione di questa legge. ”

Qui si può osservare con l'onorevole Caperle, che l'aumento di stipendio può aversi anche se questo stia al disotto del decimo dello stipendio, che rappresenta l'aumento sessennale. Il maestro, ad esempio, che per molti anni godette lo stipendio di 710 lire, per queste dieci lire avrà, o no, il diritto all'aumento?

Pare chiaro e ragionevole che la differenza tra le 770 lire e l'antico assegno debba essere imputata a suo vantaggio.

Ma come furono abbondanti in questo senso le dichiarazioni della Commissione, così ritengo che la riduzione proposta dalla medesima, comprenda questa dichiarazione.

Riconosco un vivo desiderio di tornare utile ai maestri e di accrescere i benefici di questa legge nella proposta dell'onorevole Arnaboldi e di altri, i quali, senza riguardo allo stipendio antecedente, vorrebbero che ciascun maestro fruisse tosto dell'aumento sessennale. Ma non posso sottoscrivere alle loro proposte. I comuni che finora per amore della popolare educazione, volontari assunsero di pagare mercedi maggiori di quelle stabilite dalle leggi, si vedrebbero ad un tratto colpiti da un aggravio nuovo e non pensato. Si aggiunga ancora che essi già avevano a beneficio dei maestri raggiunto il limite che ora si fa obbligatorio per tutti.

Quindi torno alla prima dichiarazione, con la quale accettavo l'emendamento proposto dalla onorevole Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

**Arnaboldi.** Con le osservazioni che si sono fatte all'emendamento da me proposto, si è chiarito una cosa sola, e cioè che tutto si farebbe, se non ci fosse di mezzo la questione finanziaria. Ora io dichiaro che sono dolente che una questione puramente finanziaria, uccida una questione che era di assoluta equità. Ad ogni modo, siccome voglio rimanere coerente a me stesso, ed alle di-

chiarazioni fatte nella discussione generale, che cioè non si può non tener conto delle condizioni del bilancio, così ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Turbiglio mantiene il suo emendamento?

**Turbiglio.** Se le cose rimangono come sono finora, cioè se la Commissione non presenta essa, alla sua volta un emendamento dell'articolo 2º, io mantengo il mio.

Quanto a me, la legge presente non è una legge di definizione dei massimi stipendi, che possano essere assegnati ai maestri delle scuole primarie; ma una legge di definizione dei minimi; cioè una legge, la quale deve dire soltanto quali sono i minimi stipendi che possono competere a ciascun maestro, secondo la categoria, la classe, il grado della scuola nella quale insegna.

Abbiamo qui due articoli; nell'uno dei quali è detto “ si approva la tabella dei minimi stipendi ”; nel secondo, “ sono approvati gli aumenti sessennali ”. Se per conseguenza si esprime chiaramente nella legge che gli aumenti sessennali si dovranno calcolare in base ai minimi della nuova tabella; e onde non possa succedere mai che siffatti aumenti sessennali calcolati in base a stipendi superiori ai minimi, abbiano a produrre effetti contrarii al principio ordinatore della presente legge, io volentieri mi disponevo a ritirare il mio emendamento. Ad ogni modo, in questo momento, prima di ritirarlo, prego ancora la Commissione ed il ministro di volermi dire, se consentono di studiare una nuova redazione dell'articolo che valga ad esprimere in termini chiari e precisi il concetto già da essi reiteratamente manifestato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giolitti.

**Giolitti.** (Della Commissione) La Commissione proporrebbe due emendamenti per procurare, possibilmente, di contentar tutti.

Comincio però dal rispondere all'onorevole Giolitti che questa legge, come ha già notato l'onorevole Turbiglio, è una legge che stabilisce i minimi degli stipendi, e non impedisce che ci possano essere stipendi più elevati. Su questa questione degli stipendi maggiori la legge non contiene che una sola disposizione votata ieri, ed è l'alinea dell'articolo 1 dove è detto che gli stipendi maggiori dei quali godono ora i maestri non possono essere diminuiti.

Questa legge non si occupa nelle altre sue parti degli stipendi superiori. Ad ogni modo se s'intende di chiarirla per togliere il dubbio sollevato dall'onorevole Caperle a quell'emenda-

mento dove si dice: " i maestri che da dodici e più anni insegnano nello stesso comune, i quali non abbiano per disposizione del comune l'aumento sessennale „ si potrebbe aggiungere: " o uno stipendio che equivalga già al minimo obbligatorio secondo la presente legge. „

In questo modo si prevederebbero i due casi dello stipendio iniziale e degli aumenti ai quali dà diritto la presente legge.

E infine per togliere i dubbi che l'onorevole Caperle e qualcun'altro aveva accennato, si potrebbe, se la Camera lo crede, aggiungere in fine dell'articolo quasi come spiegazione, questo periodo: " per modo che sia sempre assegnato al maestro lo stipendio minimo portato dalla tabella, più tanti decimi di aumento quanti sono i sessenni di servizio nello stesso comune. „ Mi pare che in questo modo non vi possa più essere alcun dubbio.

**Presidente.** Onorevole Caperle, ritira il suo emendamento?

**Caperle.** Il concetto del mio emendamento è stato accolto dalla Commissione, ma mi resta il dubbio che possano venir ricusati i sessenni ai maestri che abbiano meno di dodici anni di servizio. Intende la Commissione che anche a questi sieno estesi i sessenni?

Parmi che ogni dubbio sarebbe rimosso ove dell'ultimo emendamento della Commissione si facesse un capoverso distinto.

**Giolitti.** (*Della Commissione*) Se facessimo un capoverso distinto, esso si riferirebbe anche alla prima parte dell'articolo e quindi equivarrebbe alla proposta dell'onorevole Arnaboldi che non abbiamo potuto accettare.

**Presidente.** Insiste onorevole Caperle?

**Caperle.** Io non insisto perchè si voti una formula piuttostochè un'altra.

Osservo però che vi sono tre categorie di maestri; quelli cioè che otterranno il minimo stabilito da questa legge, quelli che avranno dodici anni di servizio alla promulgazione di questa legge ed uno stipendio superiore al minimo, e quelli che avranno uno stipendio iniziale superiore al minimo senza i dodici anni di servizio.

Ecco perchè io credo che il secondo capoverso proposto dalla Commissione non sia abbastanza chiaro.

Del resto, siccome non intendo di far questione di parole, dichiaro di ritirare il mio emendamento, ben inteso che tutti indistintamente i maestri dovranno avere uno stipendio, il quale equivalga al minimo stabilito dalla presente legge oltre gli

aumenti sessennali in ragione degli anni di servizio.

**Giolitti.** (*Della Commissione*). Siamo perfettamente d'accordo, e credo di aver ripetuto cinque volte questo concetto.

**Caperle.** Ma non è formulato.

**Presidente.** Onorevole ministro, ha inteso gli emendamenti della Commissione?

**Coppino,** *ministro dell'istruzione pubblica.* Così così, epperò domanderei io stesso la spiegazione di un dubbio. Tengo sott'occhio l'articolo 2°; alla parte seconda del primo capoverso è detto:

" I maestri i quali, per effetto di questa legge, ottengono aumento di stipendio, conteranno gli anni utili per l'aumento sessennale dalla promulgazione di essa legge. „

Qui ci sta una prima questione, come già ebbi a dire, e che mi pare utile che sia risolta dalle dichiarazioni della Commissione. Agli stipendi in qualunque misura migliorati dall'attuale disegno di legge non compete alcun aumento sessennale se non dopo il termine che fissa la legge. Si ritenga cioè che il miglioramento dello stipendio basti e debbano correre sei anni dalla promulgazione della legge per avere un primo decimo.

Parmi che sopra un altro punto possano cadere altre dubbiezze, e intenda ad illuminare queste l'emendamento della Commissione.

La misura di questo miglioramento non è precisa; anzi è indefinita: quindi, può essere di uno, e può essere di dieci, nella guisa stessa che lo stipendio di cui si parla può superare per una diversa quantità il minimo ora proposto.

Secondo lo spirito della legge, lo stipendio goduto prima della promulgazione di queste disposizioni deve essere considerato come composto di due elementi: uno è il vero stipendio, l'altro è il decimo, sicchè si dovranno riconoscere non migliorati quegli assegni soli che da se raggiungono o superano la somma sopra indicata, cioè dello stipendio e del decimo.

Credo che così l'intenda la Commissione dalla quale desidero conoscere il valore di quelle parole *tanti decimi quanti sono i sessenni*, che ha introdotto nel suo emendamento.

Si vuol valutare questi dodici anni che il maestro abbia potuto impiegare in quella medesima scuola, così che si ammetta la possibilità che, in vece dell'aumento di un decimo solo, si possa averlo di due decimi?

Veramente questo non può essere il pensiero dell'onorevole Commissione, ma come non ho sotto gli occhi l'emendamento proposto, male posso giu-

dicare se lo scritto non valga ad ingenerare il dubbio che si possano concedere o domandare due decimi a un tratto.

**Giolitti.** (*Della Commissione*) No! no!

**Coppino,** *ministro dell'istruzione pubblica.* Ferma così la vera parola dell'emendamento, parmi utile cosa che si eviti un'altra oscurità, la quale, o m'inganno, rimane ultima. Si dice *tanti decimi di aumento quanti sono i sessenni*; ma deve bene intendersi che in ogni caso i sessenni che fruttano un aumento non possono mai superare il numero di quattro.

**Giolitti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giolitti.** (*Della Commissione*) Io credo che il dubbio esposto dall'onorevole ministro proceda dall'aver egli ritenuto che le parole: "per modo che il maestro abbia come minimo l'assegno indicato dalla tabella, e più tanti decimi ecc.", vadano poste in fine del secondo capoverso, mentre devono andare in fine dell'articolo.

Messe in codesto luogo, svanisce il dubbio esposto dall'onorevole ministro.

**Presidente.** La Commissione propone adunque che questa aggiunta vada in fine dell'articolo.

**Giolitti.** (*Della Commissione*) Precisamente.

**Presidente.** L'onorevole Turbiglio aveva presentato un emendamento.

**Turbiglio.** Lo ritiro.

**Presidente.** Così non ci sono più altri emendamenti oltre quelli della Commissione.

**Giovagnoli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giovagnoli.** Nel primo capoverso invece di dire: "I maestri ecc.... conteranno gli anni utili ecc., ecc." proponerei che si dicesse: "ai maestri ecc.... saranno computati ecc., ecc." perchè questi maestri che stanno a contare tutti gli anni per aspettare il sessennio mi fanno proprio pena. (*Si ride*).

**Presidente.** Anche l'onorevole Caperle aveva notato questa forma poco corretta.

La Commissione ed il Ministero accettano?

**Giolitti.** (*Della Commissione*) Sissignore.

**Coppino,** *ministro dell'istruzione pubblica.* Accetto anch'io.

**Presidente.** Allora l'articolo 2 sarebbe così formulato:

Prego la Camera di stare attenta.

"Gli stipendi fissati nell'annessa tabella si accresceranno di un decimo ad ogni sessennio di effettivo servizio nel medesimo comune. Ai maestri i quali per effetto di questa legge, ottengono aumento di stipendio, saranno computati gli anni

utili per l'aumento sessennale dalla promulgazione di essa legge.

"I maestri che da dodici o più anni insegnano nello stesso comune, i quali non abbiano per disposizione del comune l'aumento sessennale, o uno stipendio che equivalga al minimo obbligatorio, secondo la presente legge, e che non ottengano per effetto di questa legge un miglioramento equivalente ad un decimo dell'attuale loro stipendio, godranno di un primo aumento sessennale l'anno dopo, che questa legge sarà promulgata.

"L'aumento di un decimo avrà luogo, allo scadere di ciascun sessennio, per quattro volte e non più, e sempre sulla base dello stipendio iniziale; per modo che sia sempre assegnato al maestro lo stipendio minimo portato dalla tabella, più tanti decimi di aumento, quanti sono i sessenni di servizio nello stesso comune."

L'onorevole ministro accetta questa compilazione?

**Coppino,** *ministro della pubblica istruzione.* La accetto pienamente.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo secondo, nei termini in cui l'ho ora letto.

(*È approvato*).

"Art. 3. In separato capitolo del bilancio della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di tre milioni per concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari; però nel primo anno il fondo sarà solamente di un milione e nel secondo di due.

"Questo concorso dello Stato non potrà superare mai i due terzi della spesa portata dal prescritto aumento di stipendio.

"Il concorso dello Stato sarà dato per l'intera differenza ai comuni considerati nel comma secondo dell'articolo 1° del testo unico delle leggi 9 luglio 1876 e 1° marzo 1885.

"Saranno preferiti per il concorso dello Stato fino ai due terzi: a) quei comuni nei quali l'imposta fondiaria ha già raggiunto il limite massimo consentito dalle leggi; b) quelli che nelle frazioni mantengono scuole non obbligatorie; c) quelli dove è maggiore la frequenza degli alunni alla scuola. I comuni chiusi per effetto della legge sul dazio consumo non hanno diritto al concorso dello Stato per le scuole elementari obbligatorie."

**Plebano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Il primo iscritto per parlare su quest'articolo è l'onorevole Palomba.

**Palomba.** Io faccio assegnamento sulle dichiarazioni che ha fatto ieri l'onorevole relatore, nel senso cioè che la Commissione sarebbe stata di-

sposta ad accettare proposte di emendamenti od aggiunte agli articoli che non alterino lo spirito della legge.

Ora io intendo fare una proposta all'articolo 3º, prendendone occasione per affermare come io riconosca la grande giustizia di questa legge la quale torna a favore dei maestri elementari e specialmente di quelli che, come si esprime la relazione con buona grazia di stile, "vivono sprovvisti d'ogni ben di Dio, fra melanconiche pianure, in cima ad erti monti, nel fondo di cupe valli".

Sì, o signori, a questi la Camera deve anche rivolgere la sua attenzione, e lo Stato deve le sue cure ed il suo appoggio. Perocchè noi dobbiamo ritenere questi maestri elementari, che appunto vivono isolati dal consorzio umano, come veramente benemeriti del paese.

Senza l'opera modesta ed assidua dei maestri elementari, quanti uomini di alta intelligenza non sarebbero mai comparsi alla luce del mondo?

La mia proposta trae quindi ragione dal dubbio che di questo concorso dello Stato, in favore dei maestri elementari, rimangano esclusi, o pure possanvi essere chiamati in ultima linea, i maestri dei piccoli comuni.

L'articolo 3 traccia i criteri, secondo i quali dev'essere accordata la preferenza nel concorso dello Stato.

Ora, quali sono questi criteri? Il raggiungimento del limite massimo dell'imposta, il mantenimento di scuole non obbligatorie, e finalmente la maggiore frequenza degli allievi nelle scuole. Criteri che la Commissione compendia brevemente in queste parole: "prevalenza del bisogno, e superiorità della gara nel diffondere l'istruzione."

Ora, o signori, ditemi, se questa prevalenza, se questa superiorità di gara potranno mai sostenere coi grossi i piccoli comuni che spesso non raggiungono i trecento abitanti? E di questi ne abbiamo in Sardegna, ve ne sono nelle altre provincie d'Italia ed anche in quella alla quale appartiene l'onorevole relatore.

Eppure spesso è degno d'incoraggiamento, è degnissimo d'aiuto ed ha bisogno del concorso dello Stato quel comunello che manda alla scuola 30 o 40 allievi non meno di quei comuni di 4000 abitanti, le di cui scuole sono frequentate da parecchie centinaia di allievi.

I piccoli comuni non saranno, come dice il relatore, immense fornaci dove lo spirito umano lavora per preparare al paese materiali di ordine, di coltura e di decoro, ma saranno, o signori, piccoli sì, ma vivissimi fuochi sparsi dovunque,

dove le tenere intelligenze potranno prendere le prime, utili, buone pieghe, i primi, utili, buoni indirizzi, e dove si prepareranno cittadini utili alla patria e all'umanità.

Io spero quindi che la Camera vorrà accettare la mia proposta che consiste nell'aggiungere nell'ultimo capoverso di questo articolo, dopo le parole "frequenza degli alunni alla scuola," "tenuto conto ed in proporzione del numero degli abitanti." Così io credo allontanato il dubbio che anche questi piccoli comuni possano prender parte alla gara per la diffusione dell'istruzione e nella proporzione che loro spetta anche al concorso che viene accordato dallo Stato.

**Presidente.** L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

**Lazzaro.** Io non ho preso parte alla discussione generale di questo disegno di legge perchè forse mi sarei trovato in disaccordo con amici miei carissimi; non perchè io non creda necessario e doveroso venire in aiuto d'una classe tanto utile e tanto benemerita della Società quale è quella dei maestri elementari, ma perchè mi pare che la legge consideri solamente la questione dal punto di vista dei maestri, trascurando quello dei comuni; verrà tempo, come diceva ieri il mio amico Merzario, che anche questa questione dovrà essere risolta.

Cogli articoli che abbiamo votato, in qualche modo ai maestri si è provveduto; e si è fatto benissimo. Ora entrano in campo i comuni, ed ecco il perchè io ho chiesto di parlare.

In quest'articolo 3 si stabilisce che il concorso dello Stato non potrà superare mai i due terzi della spesa portata dal prescritto aumento di stipendio. Due terzi, e perchè? Perchè il bilancio, si dice, non consente di più.

Ma dimenticate voi che pochi giorni fa avete limitato ai comuni la facoltà di sovrapporre i centesimi addizionali?

Voi volete aiutare i maestri, e sta bene, anche io voglio aiutarli; ma li volete aiutare coi denari vostri o coi denari degli altri?

*Una voce.* Coi nostri?

**Lazzaro.** Quando dico denari vostri intendo denari dello Stato.

Lo Stato è entrato in questa via, di voler aiutare i maestri, ebbene li aiuti, ma non imponendo ai comuni sacrifici che essi non possono sopportare.

Lo Stato intende di concorrere per soli due terzi, l'altro terzo lo debbono sostenere i comuni: invece io propongo che questo concorso dello Stato sia almeno per tre quarti della spesa complessiva derivante dalla legge che discutiamo.

Quanto poi alla distribuzione di questo concorso, io dissento interamente dalle proposte della Commissione, accettate dal Governo. Essi propongono che sieno preferiti quei comuni, i quali abbiano già raggiunto il limite di sovrimposta consentito dalla legge; giacchè essi ritengono costesti comuni più bisognosi d'aiuto.

Secondo me, il concetto è sbagliato, perchè può darsi che un comune che si trova in queste condizioni sia veramente povero, e non abbia rendite patrimoniali, ma può darsi anche benissimo che quello sia un comune il quale amministra male e che, invece di applicare le altre imposte consentitegli dalla legge, preferisca d'imporre centesimi addizionali; che sia insomma uno di quei tali comuni, di cui si è parlato nella discussione della legge di perequazione.

Ebbene, con questa legge, voi venite appunto in aiuto di questo genere di comuni!

Un'altra osservazione. Avete escluso dal concorso dello Stato i comuni chiusi. Perchè? Perchè voi supponete che il comune chiuso sia più ricco. E da che desumete questa vostra persuasione? La desumete dal numero della popolazione. Ma è poi vero che la popolazione sia sempre un fattore di ricchezza per il comune? Io vi citerò per esempio la città di Napoli. È vero che Napoli è fuori questione, perchè gli stipendi dei maestri di quella città sono superiori al limite minimo fissato da questa legge; ma io voglio provarvi soltanto, che il criterio dal quale partite, quello cioè di ritenere la popolazione come un fattore di ricchezza, può essere sbagliato. Napoli ha una grande popolazione; ebbene, le sventure economiche ed igieniche della città di Napoli dipendono appunto dall'eccesso di popolazione; e tutto il disagio finanziario di quel comune dipende dall'aver agglomerato una popolazione di 64,000 abitanti per chilometro quadrato.

Dunque vedete che la popolazione non è sempre un fattore di ricchezza per un comune: essa anzi può essere una fonte di danno per gli obblighi che impone all'amministrazione sproporzionati alla facoltà tributaria degli amministrati.

D'altra parte io faccio notare che i comuni chiusi (fu già detto, ma è bene ripeterlo) si trovano in massima parte nelle provincie meridionali; e quindi lo Stato verrebbe a negare il suo concorso al cospicuo numero di comuni chiusi che in quelle provincie si trovano. Non credo che questa esclusione sia nell'intendimento del Ministero e della Commissione, ma il fatto è questo. Quindi io pregherei la Commissione di togliere cotesta disposizione, e sono lieto che l'onorevole

Costantini ne abbia già proposto la soppressione.

Se un comune merita il concorso dello Stato perchè si trova nelle condizioni indicate nel disegno di legge, voi non dovete guardare se sia chiuso od aperto, poichè diversamente correte il rischio di commettere molte ingiustizie.

Epperò io, accettando il disegno di legge per la prima parte, ossia per ciò che concerne il miglioramento dei maestri, non potrei accettare così com'è formulato l'articolo 3 che riguarda sia il concorso dello Stato nella sua quantità, sia le modalità delle quali questo concorso sarà dato.

Quindi propongo che al secondo capoverso, invece di dire " questo concorso dello Stato non potrà mai superare i due terzi, " si dica: " sarà almeno di tre quarti " , e mi unisco di gran cuore all'emendamento dell'onorevole Costantini, cioè che l'ultimo inciso dell'articolo venga soppresso.

E così si avrà la giustizia per tutti. L'onorevole Merzario mi fa cenno di no col capo. Ebbene quando l'onorevole Merzario mi avrà persuaso che con quella disposizione non si fa un trattamento diverso ad una parte d'Italia in confronto di un'altra, io mi arrenderò alle sue ragioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Costantini.

**Costantini.** L'onorevole Lazzaro diceva di essere lieto che io abbia presentato quest'emendamento. Io dirò alla mia volta di esser lietissimo che egli ne abbia anticipato lo svolgimento, con maggior ampiezza certo che io stesso non potessi fare.

Le ragioni, d'altronde, che sostengono il mio emendamento sono così evidenti, che veramente mi parrebbe di far perder tempo alla Camera se le sviluppassi lungamente.

La disposizione della quale io domando la soppressione offende anzi tutto i principii di giustizia generale, introducendo fra comune e comune una distinzione che non è per nulla giustificata.

Nella relazione accurata dell'onorevole Merzario, con un cenno fugace, si afferma che i comuni chiusi non hanno bisogno di questo concorso dello Stato, perchè sono più ricchi dei comuni aperti.

Ora mi permetta l'onorevole Merzario di osservare che questa affermazione è destituita di fondamento, come è destituita di prova.

Io ho avuto l'onore per molti anni di amministrare un comune chiuso, e posso dire all'onorevole Merzario che quel comune naviga in acque assai più basse di moltissimi comuni aperti. Questa stessa ragione, questa stessa qualità di comune chiuso aggrava la condizione di molti fra essi,

Poichè non è che la legge sui dazi interni di consumo che crea la differenza, molto arbitraria, tra comuni chiusi e comuni aperti; ed in virtù di questa legge molti milioni entrano nelle casse dell'erario pubblico, spremuti in grandissima parte dai contribuenti dei comuni chiusi.

Sentite queste cifre desunte dall'annuario del Ministero delle finanze per l'anno 1885.

L'incasso generale dello Stato pei dazi di consumo interni è di 70,903,000 lire, di cui lire 14,145,000 sono versate dai comuni aperti, tutto il resto è versato dai comuni chiusi.

Vede bene adunque l'onorevole Merzario che questa prerogativa di *comune chiuso* non è un favore pei comuni; è un titolo di gravezza, e di gravezza per molti di essi intollerabile. Ed è per lo meno molto singolare che questo titolo appunto sia desunto come criterio per escludere comuni da un beneficio, grande o piccolo che sia, quale è quello che io reclamo con l'emendamento proposto.

Ma questa disposizione, come è stato testè accennato dall'onorevole Lazzaro, non offende semplicemente i principii, le ragioni della giustizia generale; offende altresì particolarmente una regione dello Stato. E' il Parlamento deve far leggi che giovino a tutto lo Stato, e non ledano nessuna parte di esso.

Proverò con cifre quest'affermazione.

I comuni chiusi nel regno sono 346, mentre gli aperti sono 7913.

Ma questi comuni chiusi in numero così esiguo, innanzi al numero generale dei comuni del regno, non sono ugualmente disseminati su tutta la superficie del regno.

Valga un esempio. In Sicilia, sopra una popolazione di 2,933,000 abitanti, vi sono 72 comuni chiusi e 285 comuni aperti; mentre nel Veneto, sopra una popolazione di 2,873,000 abitanti, vi sono appena 7 comuni chiusi e 784 aperti. Il che vuol dire che, dove la Camera consacrassero questa disposizione, escluderebbe dal beneficio di partecipare a questi tre milioni tutta o quasi tutta una regione dello Stato.

Basta il porre in questo modo la questione per risolverla innanzi ad un'Assemblea giusta, sapiente e patriottica come questa.

Io quindi non aggiungo parole. Spero che la Camera per un alto sentimento di giustizia voglia senza più sopprimere questa disposizione. (*Bene! Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**Plebano.** Non creda la Camera che io abbia chiesto di parlare per muovere una opposizione

qualsiasi alla inserzione nel bilancio della somma che è proposta nell'articolo che discutiamo: non è questo il mio intendimento.

Io ho qua dentro nome di essere feroce oppositore a tutte le spese; e codesta qualifica non respingo, anzi me ne tengo. Ma sono feroce oppositore delle spese che, a mio avviso, non hanno fondamento di necessità, di giustizia, di opportunità. Ora, davvero, non mi darebbe l'animo di oppormi ad una spesa, che ha per iscopo di aumentare di un poco lo scarsissimo pane dei maestri elementari. (*Benissimo!*)

D'altra parte, ho fede che, il giorno in cui si tirerà fuori dai ripostigli in cui fu rinchiusa la famosa lente dell'avaro (e, forse, è venuto il momento opportuno di adoperarla) esaminando con quella i molti capitoli del bilancio della pubblica istruzione, non sarà, per avventura, impossibile trovare qualche economia da opporre alla spesa che oggi si tratta di fare. Ma non è di ciò, che io intendo intrattenere la Camera; io voglio invece manifestare brevissimamente un concetto il quale, ove potesse essere accolto (lo che, pur troppo, non ispero), renderebbe assai facile il risolvere la questione della spesa di cui si tratta ora; facile anche secondo il concetto della più perfetta giustizia.

Le scuole elementari sono a carico dei comuni; e, dopo questa legge, saranno anche un tantino a carico dello Stato. Ora, io domando, è giusto che questi enti sopportino interamente ed esclusivamente tale spesa? Io non lo credo.

La istruzione elementare è cosa di interesse e d'ordine pubblico; e quindi comprendo perfettamente che la collettività debba concorrere nella spesa necessaria per essa. Ma la istruzione elementare è altresì cosa d'interesse dell'individuo. Ora, io dico, se a chi non ha, se al povero non è possibile chiedere cosa alcuna a tal titolo, per la semplice ragione che non ha, ma è giusto di chiedere nulla al ricco, a chi può pagare?

Se il nostro sistema tributario comunale, il nostro sistema tributario governativo fossero così perfettamente organizzati da poter dire che realmente i carichi pubblici stanno in perfetta ragione degli averi d'ognuno, come lo Statuto vuole, forse non vi sarebbe nulla da dire; ma noi siamo assai lontani da questa giusta proporzione. Ed io domando: È egli giusto il gravare la mano sulla mensa del povero col dazio-consumo, perchè il ricco possa mandare i suoi figli a scuola proprio gratuitamente? A me pare che sia tal cosa che ripugni al concetto della giustizia.

Si dirà da qualcuno che il concetto dell'obbliga-



torietà della scuola implica di sua necessità il concetto della gratuità. Ma adagio, signori, io non lo credo, perchè ritengo che quella legge la quale per ragione d'ordine pubblico ha potuto imporre a tutti i cittadini l'obbligo di andare alla scuola possa benissimo, per la stessa ragione d'ordine pubblico, imporre al ricco di pagare una piccola tassa perchè questa scuola possa mantenersi.

Anzi io credo che il far pagare al ricco una piccola tassa per questo servizio del quale approfitta, porterebbe l'equilibrio nell'applicazione dell'obbligatorietà della scuola; imperocchè, notatelo signori, per il povero l'obbligatorietà è un peso, è un danno, è una perdita. Il ragazzo del povero che è obbligato ad andare a scuola reca una perdita alla famiglia, cui sottrae il piccolo guadagno che farebbe lavorando; pel ricco invece non è così. Quindi una tassa fatta pagare dal ricco ristabilirebbe l'equilibrio in questo concetto che io credo ragionevolissimo dell'obbligatorietà dell'istruzione.

Ora, se questo concetto potesse essere accolto, sapete voi, o signori, a quali conseguenze porterebbe? Dalle ultime statistiche consta che vi sono oltre due milioni e più, ma mettiamo soltanto due milioni, di fanciulli iscritti nelle scuole elementari, inferiori e superiori. Io voglio supporre (e credo di non essere lontano dal vero) che almeno il quinto di questo totale rappresenti il numero di fanciulli figli di abbienti, di coloro che non si possono dir poveri.

Ebbene, se tale proporzione fosse ammessa (e d'altronde poco importa, quanto al concetto, una proporzione diversa) sapete, signori, quale ne sarebbe la conseguenza?

Che con una semplice tassa di una lira al mese imposta a ogni scolaro ricco, o almeno non povero, si potrebbe introitare qualche cosa come lire 3,200,000 all'anno che potrebbero essere destinate a migliorare le condizioni dei maestri elementari.

Nè si obietti che sarebbe difficile fare questa distinzione fra scolari ricchi e scolari poveri; imperocchè io ricordo alla Camera che in quell'arsenale di tasse che fu dato ad applicare ai comuni, vi è la tassa di famiglia la quale si applica con nessun altro criterio, che il criterio della agiatezza maggiore o minore di ciascuna famiglia, determinata e misurata dal comune.

Ora io domando: perchè non si potrebbe in ciascun comune determinare chi debba e chi non debba pagare questa tassa di scuola, necessaria, indispensabile per equilibrare le cose secondo giustizia, e per dare mezzi maggiori per migliorare le condizioni dei maestri elementari?

Credo quindi che l'applicazione di questo concetto, che io non mi dilungo a svolgere, perchè ora sarebbe, per molte ragioni, inutile, darebbe mezzo di risolvere, assai più efficacemente che non faccia l'attuale legge, il grave problema dei maestri elementari.

Però, lo dichiaro immediatamente, non faccio proposta concreta, poichè comprendo che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore sorgerebbero subito a combatterla come troppo radicale. E mi limito ad enunciare questo concetto, perchè lo credo giusto, e perchè esso dovrà, tosto o tardi, essere applicato non solamente in questa questione delle spese per le scuole, ma anche nella questione dell'ordinamento di tutte quante le spese comunali; imperocchè senza questo concetto, ossia senza il concetto della così detta specificazione delle spese, che è base degli ordinamenti finanziari locali dei paesi meglio ordinati, noi non arriveremo mai a risolvere il grave problema delle finanze comunali sul quale noi oggi dormiamo placidamente, ma che va ogni giorno di più aggravandosi e facendosi minaccioso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Giuliano.

**Di San Giuliano.** Sono d'accordo in parte, ma soltanto in parte, con gli onorevoli Lazzaro e Costantini.

Io credo al pari di loro che sarebbe ingiusto escludere dal concorso dello Stato i comuni chiusi, e che di quest'ingiustizia si risentirebbero maggiormente alcune parti del regno; ma non potrei accettare l'intera soppressione dell'ultima parte dell'articolo terzo, poichè reputo opportuno che il concorso dello Stato sia limitato ai soli comuni minori.

È chiaro infatti che, per i comuni minori, questo concorso può realmente costituire un certo sollievo, mentre per i comuni maggiori, indipendentemente anche da altre considerazioni, non sarebbe che una stilla di acqua nel mare.

**Lazzaro.** Chiedo di parlare.

**Di San Giuliano.** Per queste ragioni, insieme all'onorevole Saporito, ho proposto un emendamento che spero sarà accettato dal ministro e dalla Commissione, ed al quale credo che anche gli onorevoli Lazzaro e Costantini potrebbero acconsentire.

Secondo il mio emendamento si dovrebbe sostituire alle parole: *i comuni chiusi, per effetto della legge sul dazio consumo*, le altre: *i comuni che sono capoluoghi di provincia o di circondario*.

**Presidente.** L'onorevole Caperle ha facoltà di parlare.

**Caperle.** Se la Camera accoglie la proposta di soppressione dell'ultima parte del terzo capoverso dell'articolo 3, la mia aggiunta non ha più ragione di essere; ma se invece il ministro e la Commissione tengono fermo il pensiero che i comuni chiusi non abbiano diritto al concorso dello Stato, allora, secondo me, torna opportuna l'aggiunta.

La proposta muove dalla presunzione che il dazio consumo per la tariffa del comune chiuso, dia molto maggior provento all'amministrazione municipale, e perciò maggiore agevolezza anche pel mantenimento delle scuole e per la fissazione degli stipendi. Ma quando un comune ha una parte del suo territorio fuori del recinto daziarario, questa parte è parificata, per l'articolo 5 della legge del 1864, ai comuni aperti.

Dunque è di tutta giustizia che, per le scuole poste nel territorio comunale del comune chiuso ma parificato al comune aperto, si abbia diritto al concorso governativo.

Io non aggiungo altro per difendere la mia aggiunta il cui scopo è precisamente quello di mettere i comuni chiusi, rispetto alla parte del territorio che per la tariffa del dazio consumo è parificata ai comuni aperti, nella stessa condizione dei comuni totalmente aperti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Adamoli.

**Adamoli.** Io vorrei chiedere all'onorevole Commissione ed all'onorevole ministro una ben lieve concessione: cioè che alle condizioni accennate nel comma quarto dell'articolo 3, ne fosse aggiunta una quarta, semplicissima, che comprendesse quei comuni la cui popolazione è inferiore ai quattrocento abitanti.

Il movente di questa mia domanda è molto facile a comprendersi. Tutti conoscono le condizioni in cui si trovano i poveri comunelli di montagna che non sanno come mantenere le loro strade nè i loro segretari, e tutti sanno come la spesa che sopportano i piccoli comuni per le loro scuole, sia superiore in proporzione a quella che per lo stesso scopo sopportano i comuni grossi.

È ovvia quindi la mia preghiera al Ministero ed alla Commissione di accennare ai comuni piccoli nel presente disegno di legge.

Essi di solito dimenticati, lontani da ogni centro, si vedono andare innanzi i più fortunati per posizione e grandezza, i quali trovano appoggi più facilmente presso chi è incaricato di fare le distribuzioni dei sussidi; ed io colla mia proposta vorrei appunto rimediare per quanto è possibile a tale inconveniente.

Spero che Commissione e Ministero vorranno accoglierla favorevolmente.

**Lazzaro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Lazzaro.** Io sono dispiacente di non potere acconsentire alla proposta dell'onorevole Di San Giuliano.

Già, prima ancora che egli l'annunziasse alla Camera, io ne aveva avuto sentore; ma a chi me ne parlava privatamente, io dissi subito le ragioni per le quali non potevo accettarla.

La proposta dell'onorevole Di San Giuliano non evita il pericolo di commettere un'ingiustizia, perchè parte, almeno a mio modo di vedere, da un criterio erroneo. L'onorevole Di San Giuliano crede che i comuni capoluoghi di provincia o di circondario, siano in condizioni migliori degli altri comuni. Ed io credo che questo sia un criterio sbagliato, poichè se questi comuni hanno una popolazione maggiore, hanno di conseguenza anche maggiori bisogni e maggiori doveri. I piccoli comuni non hanno verso la società tutti gli obblighi dei grossi comuni. Nè si può parlare in modo assoluto di agiatezza e di povertà dei comuni.

Un comune, come un individuo, può possedere più di un'altro; ma avendo maggiori bisogni, si troverà in condizioni peggiori di un'altro che possiede meno, ma che abbia anche minori bisogni.

Per dirne una, nei comuni capoluoghi di provincia o di circondario, i cittadini non vogliono più la illuminazione a olio o petrolio, ma a gas; come vogliono altre simili spese che i comuni piccoli non hanno, o almeno hanno in proporzioni minori.

Quindi, calcolare l'agiatezza o la povertà dei comuni dalla loro popolazione, me lo perdoni l'onorevole Di San Giuliano, mi pare proprio che equivalga a misurare dalla sua grandezza il valore intrinseco di un quadro.

Inoltre, limitando l'esclusione del beneficio ai soli comuni capoluoghi di circondario e di provincia, non si viene a togliere quella specie di ingiustizia a cui accennava l'onorevole Costantini, che cioè, alcune regioni del regno avrebbero un beneficio da questo articolo, ed altre no.

Perchè il Parlamento deve entrare in questa via di patente ed aperta ingiustizia?

Noi siamo qui per fare le leggi che estendano i benefici dello Stato a tutti indistintamente; e credo che il sistema proposto con questa legge farebbe una pessima impressione nel paese, imperocchè non parrà giusto che si debba negare

ad un comune, solamente perchè si trova nella condizione speciale di avere un grande agglomeramento di popolazione, un vantaggio concesso ad un'altro comune solamente perchè è più piccolo.

Quando verrà in discussione la legge comunale e provinciale, vedremo se, col riordinamento del sistema tributario dei comuni, possa rimanere ancora l'attuale legge sul dazio e consumo, legge fondata sopra tali criteri che ci conducono a quella specie di concordati che ogni quinquennio deve avvenire tra i comuni e il ministro delle finanze.

In conseguenza, noi, se vogliamo veramente venire in aiuto dei maestri, facciamo in modo di non perturbare l'economia dei comuni.

Credo di dovermi astenere dal rispondere all'onorevole Plebano, perchè della questione che egli ha sollevata, dovremo trattare quando discuteremo la legge comunale e provinciale. Vedremo allora se i comuni debbano o no imporre qualche piccola tassa per le scuole elementari. Solamente gli dirò fin d'ora che la scuola elementare non è fatta pei ricchi; potrà essere che il figlio di qualche persona agiata vada alle scuole elementari; ma le scuole elementari sono fatte per la classe dei poveri, alla quale purtroppo il Parlamento italiano ha poco pensato. E se le scuole elementari sono fatte per questa classe, è giusto che lo Stato se ne ingerisca; ed il milione di più che si spende per aiutarle, è danaro benissimo speso, poichè è mia opinione che tutto il danaro che si spende per l'istruzione equivalga ad altrettanta economia in quel che si spende pel mantenimento dei carcerati. E per conseguenza non solamente lodo il Governo che ha stanziato un milione, ma vorrei anzi che raddoppiasse la cifra.

Pensate, signori, che è la classe più ignorante quella che fornisce il maggior contingente alle prigioni; e quindi, aumentando le spese per la istruzione, oltre lo scopo umanitario e morale c'è anche l'altro finanziario di diminuire le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento delle prigioni.

Ed ecco perchè io non accetto la proposta dell'onorevole Di San Giuliano, ma persisto nel chiedere che sia cresciuto il concorso dello Stato da due terzi a tre quarti, e che invece di dire *non potrà essere* si dica *non sarà meno*.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

**Di Sant'Onofrio.** Per parte mia, mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole Costantini e spero che sarà approvato. Però, qualora la Camera fosse di contrario avviso, io mi ras-

segnerò ad accogliere l'emendamento dell'onorevole Di San Giuliano, sebbene presenti alcuni inconvenienti, essendovi parecchi capiluoghi di circondario che non sono comuni chiusi, e altri che hanno una popolazione molto limitata.

Quindi, supponendo che la Camera non approvi l'emendamento dell'onorevole Costantini, propongo un emendamento all'emendamento dell'onorevole Di San Giuliano; propongo, cioè, di dire: *Capiluoghi di circondario aventi una popolazione agglomerata superiore ai 4000 abitanti*.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza.

**Mazza.** Io approvo il concetto della legge, ed approvo anche gli emendamenti che furono testè presentati, e si riferiscono ad un concorso maggiore dello Stato, nella spesa che devono fare i comuni.

Credo anche che sia degna di studio la proposta fatta dall'onorevole mio amico Plebano, la quale concerne il modo in cui si dovrebbe intendere la istruzione obbligatoria gratuita per tutti i comuni dello Stato.

La gratuità, necessariamente, si deve intendere per i poveri; perchè nessuno vorrà dire che sia giusto che il povero paghi per il ricco; e che coloro che non hanno figli che frequentino le scuole, paghino per quelli che le frequentano. Mi pare questo un comunismo della specie meno razionale che ci possa essere. Io non voglio dire con questo che si possa qui improvvisare un sistema, secondo il quale, stabilendo che ci sia una tassa che debban pagare gli abbienti per mandare i figli alla scuola elementare, si verrebbe sicuramente alleggerendo di tanto il peso che grava sia sui comuni, sia sullo Stato.

Ma una proposta di questo genere è tanto più degna di considerazione, inquantochè credo che in altri paesi d'Europa, l'istruzione gratuita s'intenda appunto nel modo che ho indicato e non in quello vigente da noi.

Fatta questa osservazione in genere sopra le diverse proposte che furono poste innanzi, e particolarmente su quella dell'onorevole Plebano, io credo che in proposito all'ultimo capoverso di questo articolo 3, si possa primamente addurre una considerazione generale. Pare a me che si faccia luogo ad un arbitrio pericoloso col determinare delle preferenze da darsi all'uno o all'altro comune, e può esserci il dubbio se, dal momento che il Governo deve avere la facoltà di distribuire il suo soccorso in proporzione dei bisogni che possono averne i comuni richiedenti, sia conveniente di sta-

bilire certe categorie di comuni i quali meritino la preferenza su altri; o non convenga piuttosto regolare tali preferenze caso per caso, e tenuto conto di tutte le circostanze che possono essere le più diverse e molteplici, le quali possano indurre il Governo a fissare un compenso maggiore o minore, secondochè si tratti di comuni che meritino più o meno siffatto compenso.

Ad ogni modo, poichè la Commissione ha voluto limitare, in qualche modo, questo arbitrio del Governo, e stabilire quali categorie di comuni meritino la preferenza sopra altri comuni, io chiamo l'attenzione della Commissione e della Camera sopra il paragrafo *a*, il quale stabilisce che saranno preferiti per il concorso dello Stato fino ai due terzi quei comuni nei quali l'imposta fondiaria ha già raggiunto il limite massimo consentito dalla legge. Ora da noi, nell'amministrazione, si vuol piuttosto divulgare i comuni dal raggiungere questo limite massimo dell'imposta fondiaria, di quello che incoraggiarli a raggiungerlo.

Tuttavolta che qualche comune domanda di portare l'imposta fondiaria al limite massimo, gli si dice: tentate piuttosto qualche altra imposta locale, quale, ad esempio, quella degli esercizi e delle rivendite, quella delle vetture, la tassa di famiglia, la tassa sul bestiame; ed i comuni, in seguito agli avvisi che loro vengono dall'autorità amministrativa, s'inducono per lo più a seguirli, e meritano encomio.

Ma noi, frattanto, determinando qui una preferenza per quei comuni i quali hanno già portato l'imposta loro fino al limite massimo, veniamo da un canto a dar loro un incoraggiamento a mettersi per questa via, al fine di ottenere i due terzi del concorso dello Stato; e dall'altro lato, veniamo in certo modo a punire quei comuni che, più saggiamente operando, anzichè portar la fondiaria all'estremo limite han preferito di adottare altre tasse locali. È precisamente il rovescio di quello che si dovrebbe fare, e di quello che si pratica, come dicevo, dalle autorità amministrative le quali si studiano di divulgare i comuni dal portare la fondiaria al suo limite massimo. Laonde, o si dovrebbe addirittura cancellare questo comma dell'articolo, ovvero aggiungere a questo comma anche i comuni i quali abbiano già stabilito altre imposte, come, per esempio la tassa di famiglia, la tassa sul bestiame.

Presenterò a tale uopo una proposta, intorno alla quale la Commissione, il Ministero e la Camera avviseranno.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto.

**Cavalletto.** Io approvo pienamente l'articolo come è proposto dalla Commissione. Non approvo che il concorso dello Stato sia allargato oltre i due terzi. Io non sono di quelli che abbiano sgomento per le condizioni della finanza nostra. Io credo la nostra nazione abbastanza solida e potente, per poter far fronte a tutti i suoi impegni e provvedere ai necessari bisogni pubblici. Ma d'altra parte è necessario e doveroso che i denari dello Stato siano spesi con buona regola e secondo necessità.

Il relatore ci ha detto e dimostrato che, in fine, per questa legge, l'onere che verrà addosso ai comuni non è grande cosa; quindi potranno essi facilmente sopportarlo. Io sono d'accordo con la Commissione che il soccorso debba esser dato ai comuni più poveri, ai comuni più aggravati, a quelli che difettano di mezzi, e che difficilmente possano allargare le loro spese. Non concordo però con quelli che vorrebbero che il beneficio si estendesse ai comuni chiusi, a quei comuni i quali con piccolo e si può dire insensibile aumento dei dazi, possono provvedere ad aumentare in una proporzione che non è grande lo stipendio di questi poveri maestri. I comuni chiusi hanno certamente facilità di trovare il modo di sopperire a questo piccolo aumento di spesa.

Non sono d'accordo poi con chi ci ha fatto un parallelo fra i comuni chiusi e di popolazione accentrata, coi comuni aperti di altre regioni.

Io invece sono di parere che i comuni chiusi, i comuni di popolazione accentrata abbiano più facilità economica di dare l'istruzione elementare, ed abbiano meno bisogno di moltiplicare le loro scuole. Invece i comuni aperti, e ve ne sono di assai popolosi, i quali hanno la popolazione largamente sparsa nella pianura, e scarsa nei loro centri, hanno bisogno non di una, ma di due, di tre, e fors'anche di quattro scuole per dare l'istruzione a tutti i giovanetti sul vasto loro territorio, per non obbligarti a perdere metà della giornata per andare e venire dalle loro case alla scuola.

Quindi non regge l'argomentazione di chi faceva parallelo fra regione e regione. Ogni regione ha i suoi danni ed i suoi vantaggi, ma ci sono compensazioni, e nemmeno in questo argomento c'è necessità di fare distinzione di regioni, di far questioni regionali.

In una parola approvo l'articolo com'è proposto dalla Commissione, e respingerò tutti gli emendamenti ad esso contrarii.

**Presidente.** Riepilogherò ora i diversi emendamenti che sono stati presentati.

Anzitutto c'è l'emendamento dell'onorevole Lazzaro, il quale chiede che al secondo capoverso, là dove è detto: "Questo concorso dello Stato non potrà superare mai i due terzi della spesa", si sostituisca: "Questo concorso dello Stato non sarà mai minore dei tre quarti della spesa portata dal prescritto aumento di stipendio".

Viene poi l'emendamento dell'onorevole Mazza alla lettera a) del quarto capoverso, e che consiste nell'aggiungere le parole: "o che abbiano applicato almeno due tasse locali".

Alla lettera c) dello stesso capoverso, l'onorevole Palomba propone si aggiungano le parole: "in proporzione del numero degli abitanti".

Segue l'emendamento dell'onorevole Adamoli, il quale propone di aggiungere, alla lettera d), le parole: "i comuni la cui popolazione è inferiore ai 400 abitanti".

L'onorevole Costantini propone la soppressione delle parole: "i comuni chiusi per effetto della legge sul dazio consumo, non hanno diritto al concorso dello Stato per le scuole elementari obbligatorie".

L'onorevole Caperle vorrebbe invece aggiunte in fine dell'articolo 3 le parole: "salvo per quelle situate nelle parti del territorio comunale che sono parificate ai comuni aperti".

L'onorevole Di San Giuliano propone che l'esclusione si faccia soltanto nei capoluoghi di circondario e di provincia. E a questa proposta l'onorevole Di Sant'Onofrio propone un emendamento col quale si dica che saranno esclusi dal beneficio quei comuni, capoluoghi di provincia o di circondario, che abbiano una popolazione agglomerata superiore ai 4000 abitanti.

Da ultimo l'onorevole Turbiglio propone la seguente aggiunta:

"L'elenco dei contributi pagati ai comuni a termini della presente legge, sarà ogni anno allegato al bilancio del Ministero della pubblica istruzione".

Invito l'onorevole relatore ad esprimere il giudizio della Commissione sopra tutti questi emendamenti.

**Giovagnoli.** Domanderei di parlare prima che la Commissione esprima il suo avviso.

**Presidente.** L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di parlare.

**Giovagnoli.** Prima che la Commissione esprima il suo avviso, vorrei rivolgermi all'onorevole relatore, per pregarlo di accettare l'emendamento dell'onorevole Costantini.

In questa Camera, da molto tempo si procede sopra una brutta via; si parla sempre di regioni, di alto e di basso, di montagna e di pianura, di comuni poveri e di comuni ricchi; e questo, ripeto, è un cattivo sistema.

L'onorevole Costantini ha svolto il suo emendamento, e la Commissione, accettandolo, potrebbe evitare gli altri emendamenti che sono stati proposti all'articolo, non essendo giusto, almeno a mio modo di vedere, escludere alcuni comuni dal beneficio che questa legge può recare ad altri.

Non seguitiamo, o signori, a camminare per questa via di regionalismo (*Oh! oh! — Rumori*).

In altri tempi non si sarebbe proceduto in questa maniera; nei tempi in cui si compievano le gesta della nostra Eneide; e mi pare proprio che dall'Eneide di Virgilio, siamo caduti nella Tebaide di Stazio (*Commenti*).

**Presidente.** Invito la Commissione a dire il suo avviso su questi emendamenti.

**Merzario, relatore.** Per esprimere il suo avviso, la Commissione deve esporre le ragioni delle sue deliberazioni; quindi, sebbene colla massima brevità, sono tenuto a rispondere ai diversi oratori e proponenti. Incominciamo.

Il primo a fare una proposta è stato l'onorevole Palomba. Egli teme che, col seguire i criteri proposti dalla Commissione, si abbiano a preferire, per i sussidi, quei comuni che hanno maggior numero di alunni nelle scuole.

La Commissione, onorevole amico Palomba, non intende, nè poteva intendere questo: non è la frequenza assoluta; è la frequenza relativa, ch'essa ha avuto in mira.

Quando un comune che ha mille abitanti, manda per supposto 50 scolari alla scuola, può essere preferito ad uno di dieci mila abitanti, che manda alla scuola 100 alunni.

Dunque la frequenza è relativa e non assoluta; e credo che non vi sia bisogno di aggiungere le parole "in ragione di popolazione", perchè questo si intende da sè, e l'onorevole Palomba potrebbe per conseguenza tenersi pago di questa dichiarazione.

Viene dopo l'onorevole mio amico Lazzaro, il quale fa due proposte.

L'onorevole Lazzaro ragiona molto abilmente. Egli dice: io non sono contrario, anzi sono favorevole ad un sussidio che si vuol dare ai maestri elementari; sono persone benemerite, sono persone che si trovano in cattive condizioni, stendiamo loro la mano, aiutiamoli. Ma con quali mezzi si debba aiutarli egli non dice. Sarebbe come uno che volesse invitare degli amici ad un

banchetto e dicesse: venite, sedete, io vi tratterò molto lautamente.

Ma chi paga?

Ecco la difficoltà; si tratta di sapere chi paga e quanto si dovrà pagare.

L'onorevole Lazzaro sulle prime voleva dire: pagherà tutto lo Stato.

Adagio a dire: pagherà tutto lo Stato!

Il beneficio della istruzione elementare, anzitutto, viene goduto dai comuni; e quindi lo Stato non può concorrere che fino ad un certo limite. L'onorevole Lazzaro si è poi contentato che lo Stato paghi tre quarti, invece che due terzi.

Onorevole Lazzaro, il Governo ha fatto i suoi conti e ha fatto le sue proposte. Il bilancio dello Stato, noi lo sappiamo, non si trova nelle condizioni le più liete. Perciò, se dobbiamo avere riguardo alle condizioni finanziarie dei comuni, dobbiamo altresì avere in grande considerazione lo stato finanziario generale della nazione.

Il Governo, fatti i suoi calcoli, ha visto che non può oltrepassare la somma di 3 milioni; che, cioè, non può spendere per sussidio ai maestri elementari più di un milione nel primo anno, di due nel secondo, e di tre nel terzo, e continuare in seguito nella misura dei tre milioni.

Da parte mia non credo che sia cosa prudente e giusta turbare questi calcoli, e lì per lì improvvisare emendamenti che toccano la finanza.

Dunque io pregherei l'onorevole Lazzaro di non insistere in questa parte del suo emendamento.

L'onorevole Lazzaro poi si è associato all'onorevole Costantini...

**Lazzaro.** C'è un'altra parte nel mio emendamento.

**Merzario, relatore.** Non l'ho qui.

**Presidente.** L'onorevole Lazzaro, oltre che aumentare la quota, vuole che questo concorso sia obbligatorio. Egli vorrebbe che invece di dire: "il concorso dello Stato non potrà superare, ecc.," si dicesse: "il concorso dello Stato dovrà essere di tre milioni."

**Lazzaro.** Non meno di tre milioni.

**Merzario, relatore.** Non meno di tre milioni! Ma perchè, onorevole Lazzaro, vuole impegnare ora il Governo a dare tre milioni, se, fatti poi i calcoli, non occorresse spendere per intero questa somma? Noi ci teniamo sicuri che a tutti i maestri elementari dovranno essere e saranno pagati gli stipendi quali ora siamo per deliberare; ma se per pagare questi stipendi non fosse necessario erogare tre milioni, perchè si dovrà oggi obbligare il Governo a impegnare tutta questa somma? Tanto meglio se si potrà pagare in una

misura più alta gli stipendi dei maestri e in pari tempo fare qualche economia. Quindi è che la Commissione non può accettare nè l'uno nè l'altro emendamento dell'onorevole Lazzaro, ond'io lo prego di non voler insistere.

L'onorevole Costantini con molta eloquenza, e con molto calore, ha preso le difese dei *comuni chiusi*, ossia dei comuni grossi, dei comuni che pagano molto per dazio consumo, il che vuol dire, secondo me, che si trovano in buone condizioni. Sugli otto mila e tanti comuni che compongono il regno d'Italia, 345 soltanto sono i comuni chiusi e pagano 45 milioni e più per dazio consumo; mentre gli altri 7900, parlo in cifra tonda, non pagano che 14 milioni. Da ciò può rilevare la Camera, quali sono i comuni che si trovano in lieto, e quali in miserabile stato; quali consumano ossia godono di più, e quali soffrono o godono di meno.

Ma io fo un'altra osservazione all'onorevole Costantini; io gli domando: quali sono i comuni (mi tengo entro il solo campo dell'istruzione pubblica) che profittano di più sul bilancio dello Stato? Dove hanno sede le Università e gl'istituti superiori? Dove sono posti i licei e gl'istituti tecnici, i ginnasi, le scuole teniche, le scuole normali, le magistrali? Hanno tutti stanza nei grandi comuni. E chi mantiene tutte queste scuole? Le mantengono tanto i cittadini, quanto i campagnuoli; le pagano i comuni che hanno mezzo milione, trecento, duecento mila abitanti, come i comunelli che contano due mila, mille abitanti ed anche meno.

Ora io dico: se il Governo ha una somma da disporre a beneficio dell'istruzione elementare, a chi deve concedere il beneficio di preferenza? Deve largheggiare coi comuni che possono pagare 55 milioni per dazio consumo, cioè per mangiare, bere e in oggetti di lusso in gran parte, che sono 345, o non deve piuttosto cercar di aiutare i sette mila e tanti comuni, che, miseri ed oppressi, non possono dare più di 14 milioni, perchè di più non consumano? Qui, onorevole Costantini, veramente ci sta d'innanzi la ragione della giustizia distributiva. La gente di campagna, lo ripeto, i poveri contadini sudano, lavorano, e pagano per mantenere i grandi Atenei, per mantenere le scuole dove vanno i figli dei ricchi; essi non hanno che una prima e seconda classe elementare con squalidi locali, con maestri che lavorano molto e sono malamente retribuiti. Il governo vuol impostare nel bilancio una somma in aiuto della istruzione elementare, e vorrebbe preferire pei sussidi i poveri maestri dei poveri comuni. Ma no: ecco si fanno innanzi le grandi città, quali Torino, Milano, Roma, Napoli, ed esse, le città grandi, cercano ap-

propriarsi i benefici riservati ai piccoli villaggi. In nome del cielo! queste città che fanno tante opere di lusso, moderino un po' le loro spese, e con un po' di economie rialzino gli stipendi dei loro insegnanti. Sebbene è giusto il dire, perchè è una verità di fatto, che queste grandi città, pagano già i loro maestri in una misura superiore al minimum, ossia al di là di quanto è prescritto in questa legge.

Non mi pare quindi che la Commissione abbia perpetrato un'ingiustizia facendo la proposta, che è combattuta dall'onorevole Costantini; mi pare invece che giustamente abbia voluto avere speciali riguardi a molti poveri comunelli che hanno 2 mila, 3 mila lire di rendita imponibile, e con gran stento e sacrificio possono sopperire ai loro più urgenti bisogni.

E qui devo fare un'osservazione al mio carissimo amico onorevole Mazza. Egli dice: sta bene che fra i criteri, per dare la preferenza nella distribuzione dei sussidi, prendiate quello del limite massimo raggiunto dalla imposta fondiaria; ma voi dovete, egli soggiunge, se ho ben capito fra i rumori della Camera, anche badare se questi piccoli comuni paghino altre tasse che sono liberi di imporsi.

Onorevole Mazza; vorrebbe ella forse che in que' piccoli comuni, in que' miseri villaggi si abbiano ad imporre le tasse sugli stemmi, sulle vetture, sui pianoforti, e altri articoli di lusso, che neppure si conoscono?

Qui sento qualcuno dire: vi sono le tasse sul focatico, sul bestiame e sulle piante. Non so se queste parole vengano dalla bocca dell'onorevole mio amico Mazza. Se egli le ha pronunciate, gli risponderai: vada lui in quelle miserrime terre a mettere la tassa di una lira, per esempio, per ogni pianta, venti centesimi per ogni pecora o per ogni capra che posseggono quei poveri villici; sono persuaso che vi arriverebbe sano, ma non sono sicuro se sano potrebbe ripartire da quei luoghi (*Ilarità*).

La Commissione quindi non può accettare la soppressione proposta dall'onorevole Costantini, nè l'emendamento dell'onorevole Mazza.

La Commissione non si rifiuta di accettare lo emendamento degli onorevoli Di San Giuliano e Di Sant'Onofrio, i quali ai comuni chiusi vogliono sostituire i comuni capoluoghi di provincia o circondario: ben inteso, quando l'emendamento sia accettato dal Governo.

La Commissione cede, onorevole Giovagnoli, e l'onorevole Giovagnoli comprende, che parlando di capoluoghi di provincia e di circondario non

può dirsi che si tenti fare una questione regionale.

La questione regionale era lontana le mille miglia dal pensiero mio e da quello della Commissione: noi preoccupavamo soltanto i bisogni di tanti poveri comuni rurali; in noi era il desiderio di prestar aiuto affinchè anche quei paeselli alpini, solitari, mezzo selvatici possano avere buoni maestri, maestri di coscienza, di intelligenza, che ora là vanno a stento perchè non sono e non possono essere da quei comuni convenientemente retribuiti.

Fatta questa dichiarazione lasciamo in pace la Eneide di Virgilio e la Tebaide di Stazio (*Interruzione dell'onorevole Giovagnoli*).

**Presidente.** Prego di far silenzio.

**Merzario, relatore.** L'onorevole mio amico Adamoli vorrebbe che si desse una speciale preferenza per i sussidi a quei piccoli comuni che hanno una popolazione inferiore ai 400 abitanti.

Io debbo fare due osservazioni all'onorevole Adamoli. La prima è che questi comuni aventi una popolazione così scarsa, si trovano soltanto in alcune parti del regno; si trovano nella mia provincia di Como, dove si hanno perfino dei comuni che non arrivano a cento abitanti, nelle provincie di Bergamo, di Brescia, della Valtellina, di Novara, ed anche qui nella provincia di Roma.

Sono poche le provincie le quali abbiano comuni così piccoli, che si ribellano a qualunque idea di annessione ad altri comuni contermini, e si accontentano a pagare di più purchè possano mantenere la loro libertà, la loro autonomia, le loro tradizioni più o meno gloriose.

Questa è la prima osservazione, con la quale spero di togliermi d'indosso qualunque sospetto di regionalismo, e togliere ogni ragione di analogia accusa che mi possa fare il mio amico Giovagnoli.

La seconda osservazione, e qui prego l'onorevole Adamoli a prestarmi attenzione, è che impostandosi questi tre milioni di sussidi nel bilancio della pubblica istruzione, noi non tocchiamo per nulla l'altra somma di circa tre milioni che già sono iscritti nello stesso bilancio per sussidi sotto diverse forme ai maestri elementari e all'istruzione primaria e popolare. Questa somma, che da molti anni figura nel bilancio dell'istruzione, ha una radice molto lontana, ha la sua prima radice nella legge Casati del 13 novembre 1859, e non venne mai in questa parte toccata. L'articolo 345 della legge Casati dice:

“ Lo Stato verrà con annuali stanziamenti in

sussidio dei comuni che per l'angustia delle loro entrate, o per la poca agiatezza dei loro abitanti non saranno in grado di sottostare alle spese che questa legge pone a loro carico per l'istruzione elementare „.

Cotesta disposizione benefica pei comuni piccoli e poveri venne confermata e migliorata con la legge del 9 luglio 1876 e con l'altra del 1º marzo 1885, ove sta scritto:

“ Nei comuni al disotto di 1000 abitanti e nei quali l'imposta fondiaria ha già raggiunto la misura massima consentita dalla legge, i maestri riceveranno in forma di sussidio dal Governo l'aumento indicato del decimo „.

E poi nella legge attuale, stia bene attento, onorevole Adamoli, la quale deriva logicamente dalle leggi precitate, si stabilisce nell'articolo ora in discussione che “ il concorso dello Stato sarà dato per l'intera differenza ai comuni considerati nel comma 2º dell'articolo 1º del testo unico delle leggi 9 luglio 1876 e 1º marzo 1885 „.

Comprende da ciò l'onorevole Adamoli che, se vi hanno comuni al disotto di 1,000 abitanti, i quali hanno già raggiunto il massimo della sovrimposta fondiaria e si trovano nelle condizioni considerate da questa e altre leggi, il Governo non solo ha facoltà di dar loro i tre quarti, ma di accordare anche per intero l'aumento di stipendio ai loro maestri elementari.

Sta ai comuni il dimostrare le proprie condizioni finanziarie, e chiedere; nel Governo vi è l'obbligo di aiutarli, anche pagando l'intera differenza.

L'onorevole Adamoli può dunque tenersi soddisfatto di queste spiegazioni, le quali lo devono convincere che con questa legge si concede ai comuni piccoli e poveri più di quello che egli ha domandato.

L'onorevole Plebano, tenero del bilancio, misurato, parco nelle spese, merita i ringraziamenti dei maestri e delle maestre, perchè egli si mostrò, non dico generoso, ma giusto; dicendo che questa è una spesa necessaria ed utile, e però che non vi si oppone.

Ma egli, in questa occasione, ha voluto risolvere una grave questione, che fu lungamente dibattuta in questa Camera quando si trattò della legge sull'istruzione obbligatoria; che fu vivamente discussa in Francia e in altri paesi civili d'Europa.

I paesi democratici (noti questa parola, onorevole Plebano, imperocchè egli ha detto che la sua proposta era *radicale*) i paesi democratici ammisero sempre questi tre principî uniti insieme: ob-

bligo della scuola elementare, gratuità e laicità della scuola elementare. Sono tre elementi che furono ritenuti indivisibili e inscindibili.

**Giovagnoli.** La laicità.

**Merzario, relatore.** Tutte e tre queste condizioni furono ammesse dai popoli civili, che vollero applicare l'istruzione obbligatoria.

Capisce l'onorevole Plebano, che io non voglio adesso aprire un campo dove potrebbero scendere tanti combattenti a menar le mani, a dare una grossa battaglia...

**Presidente.** Non sarebbe il luogo.

**Merzario, relatore.** Precisamente, non è questo il luogo; mi lasci dunque l'onorevole Plebano nella pace e nella tranquillità, e ritorniamo ai maestri elementari.

L'onorevole Caperle pare abbia voluto fare una proposta dirò moderatrice. Egli vorrebbe che siano esclusi dal beneficio i comuni chiusi salvo (egli aggiunge) per quelle scuole situate nelle parti del territorio comunale che sono parificate ai comuni aperti.

Io chiamo questa una proposta moderatrice, perchè in realtà vi sono i comuni chiusi, i quali hanno delle frazioni anche importanti al di fuori della cinta daziaria, e in esse mantengono le scuole. Io dichiaro, che la proposta Caperle può avere un valore; ma non ho gli elementi per conoscere il numero e l'importanza di coteste scuole foranee o suburbane, e calcolare gli effetti finanziari. Non potendo fare qui sui due piedi un giudizio anche approssimativo intorno alla portata della proposta Caperle, la Commissione si rimette intorno a ciò al giudizio del Ministero.

La Commissione adunque, mentre respinge altre proposte, non ha difficoltà da parte sua, quando consenta il Governo, di accettare la proposta dell'onorevole Di San Giuliano, che invece di dire *comuni chiusi*, si dica *comuni capoluoghi di provincia e di circondario*. Tuttavia non potrebbe la Commissione ammettere l'aggiunta dell'onorevole Di Sant'Onofrio, tanto più che i comuni che sono al disotto dei 5 mila abitanti sono comuni aperti.

Così mi pare di aver risposto ai proponenti dei diversi emendamenti, ed a tutti coloro che hanno preso la parola su questo articolo.

**Presidente.** Onorevole Merzario, c'è l'aggiunta proposta dall'onorevole Turbiglio, che rileggo nuovamente:

“ L'elenco dei contributi fissati ai comuni a termini della presente legge sarà ogni anno allegato al bilancio del Ministero della pubblica istruzione „.



**Merzario, relatore.** La Commissione non ha nulla a dire intorno a questa aggiunta. È questione amministrativa, d'ufficio, cui deve provvedere il Ministero. L'onorevole ministro dirà se e in quale occasione potrà presentare ogni anno la tabella o allegato, che vuole l'onorevole Turbiglio. La Commissione si astiene dal pronunciare su ciò qualsiasi giudizio.

Ho finito; ma non posso chiudere il mio discorso senza inviare una parola di vivo ringraziamento all'onorevole Cavalletto che ha voluto sorgere in mezzo a questa pugna e portare l'aiuto della sua parola, della sua esperienza, e del suo buon cuore alla Commissione.

La Commissione gli è grata non per sè, ma per la causa dell'istruzione pubblica, che noi difendiamo con calore, perchè infine l'istruzione pubblica è opera suprema di progresso e di civiltà. (*Benissimo!*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** L'onorevole relatore ha largamente esaminato le correzioni proposte ed efficacemente sostenuta la sostanza dell'articolo 3, e, com'io consento con la Commissione, potrei tacere.

Ma non dirò che poche parole.

L'articolo 3 determina il concorso dello Stato nelle nuove spese imposte al comune. Qui sorsero alcuni a domandare che nessuna esclusione di comuni si faccia; e furono l'onorevole Lazzaro, l'onorevole Di San Giuliano, l'onorevole Di Sant'Onofrio. Io credo che giovi richiamare alla mente della Camera le condizioni diverse in cui si trovano i comuni urbani e i comuni rurali, dinnanzi alle spese per l'istruzione.

La spesa obbligatoria dei comuni urbani e dei comuni rurali, riguardo all'istruzione elementare, si proporziona così. I comuni urbani pagano il 5.16 per cento delle spese obbligatorie per tutti i servizi; i comuni rurali pagano 8. 83. Il risultato di questo esame evidentemente dimostra che allorché lo Stato voglia concorrere nel sollevare alcuno di questi enti, debba dar la preferenza a coloro i quali pagano di più.

Siccome i comuni rurali pagano 8 contro 5, evidentemente si provvede saviamente quando si pongono certe differenze tra comuni.

Questo concetto dimostra la bontà dell'aggiunta che aveva fatta la Commissione; imperocchè i comuni chiusi essendo compresi appunto nella classe dei comuni urbani, è evidente che essi hanno minore spesa e possono abbisognare di minore aiuto.

E soggiungo che il comune chiuso molto più riceve dalle casse dello Stato per tutti i suoi istituti d'istruzione e di educazione che il comune rurale. Cosicché una diversità di trattamento per questo vario ordine di comuni può rispondere alla giustizia.

Siccome però la Commissione ha inteso, per ragioni, non propriamente di finanza del comune o dello Stato, ma accennate e quasi come di sospetto, che si potessero far differenze fra questa e quell'altra parte del regno; consento con la Commissione che cioè la esclusione del concorso dello Stato sia pronunciata solo per i capoluoghi di provincia e di circondario. La cosa, già non grave a principio, perde molto della sua importanza; basta eliminare i sospetti.

Non è luogo qui di discutere la questione che fu sollevata dall'onorevole Plebano, come non l'ha discussa la Commissione medesima.

La gratuità non è questione d'indirizzo più o meno democratico, non è proposta più o meno radicale. Si dovrà discutere della gratuità della scuola quando si sia giunti a determinare bene il carattere della scuola elementare, sotto il duplice rispetto di quell'insegnamento che deve essere popolare ed educativo per tutta la nazione e di quell'altro per cui deve essere iniziazione agli studi superiori.

L'onorevole Lazzaro ha proposto due emendamenti; con l'uno vorrebbe che lo Stato fosse obbligato, non a dare i due terzi, ma i tre quarti, il che costituisce una diversità con la proposta della Commissione e fa naturalmente sorgere il dubbio che la somma stanziata sia per non bastare: e cotale dubbio consiglia a mantenere la primitiva proposta. La Commissione e il Ministero intendono che ci sia facoltà, non obbligo di arrivare fino al limite di due terzi: l'onorevole Lazzaro vuole che ci sia l'obbligo di darli tutti e a tutti. Ma è ovvio l'avvertire che la misura eguale del soccorso non sarebbe una misura equa. Troppo diverse sono le condizioni dei nostri comuni perchè possano tutti esser trattati alla medesima maniera. Nè questa facoltà è nuova, nè sospetta; imperocchè nella legge del 1859, è pure stabilito il soccorso che debbe esser dato a certe istituzioni scolastiche. Ma le proporzioni del sussidio sono, come è giusto, lasciate all'imparziale esame di ciascuno di quegli istituti. Esame che si fa appunto nel determinare la misura del sussidio che si concede alle scuole tecniche.

Che se l'onorevole Lazzaro sospetta che in tale esame non si sia per procedere con giustizia verso tutti, domandi quali maggiori guarentigie a lui

parranno necessarie ad impedire il favoritismo e la parzialità del ministro.

Quanto all'aumento della quota che lo Stato dovrebbe pagare...

**Lazzaro.** 90,000 lire.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Non è solo questione di 90,000 lire; già accennai all'incertezza del punto di fermata, ed aggiungo che se poco è il divario, la piccola differenza sarà forse entità meno dai comuni stessi. I quali, infine, non conviene dimenticare che hanno per legge l'obbligo di somministrare la istruzione elementare. E quindi il comune, finchè può, adempia nella misura delle sue forze a questo suo determinato servizio.

Se poi si entrasse a considerare l'importanza dell'onere che è imposto al comune, varrebbe lo stesso che dire, che la minima diversità la quale passa fra i due terzi ed i tre quarti, non può avere tale e tanto effetto, da migliorare in qualche maniera le condizioni delle finanze comunali.

Al desiderio, anzi alla proposta dell'onorevole Adamoli, ha già risposto sufficientemente l'onorevole relatore, citando il terzo capoverso del medesimo articolo che si discute.

Ma c'è un'osservazione anche più calzante ed è che quando il comune conta soltanto 400 anime, cessa in esso l'obbligo della scuola e questa non è classificata, e nessuno di quei comuni può essere astretto ad accettare la tabella degli stipendi legali.

Quindi, l'onorevole Adamoli può esser tranquillo che non si accrescerà nessun onere a quei piccoli comuni; bensì avverrà che il concorso stabilito ora, lascerà maggior fondo disponibile sul capitolo dei sussidi per l'educazione popolare come fu ricordato dal relatore; e questi piccoli comuni potranno esser molto meglio aiutati, tutte le volte che abbiano volontà di allargare la loro istruzione popolare.

Venne ultimo l'onorevole Turbiglio, con una proposta che io trovo molto ragionevole e non nuova.

Allorquando, per la legge parmi del 1876, si è determinato che, per certi comuni di popolazione inferiore alle 1000 anime, date certe condizioni di bilancio, lo Stato dovesse far fronte all'aumentato decimo di stipendio, si è pur fatto l'obbligo di aggiungere al bilancio l'elenco dei comuni che sarebbero stati sussidiati. E quello che fu fatto allora, non ho difficoltà ad ammettere, che si seguiti a fare; così che tutti i comuni aiutati dal concorso dello Stato, si troveranno registrati nel bilancio medesimo.

Ripensando agli emendamenti che si vogliono

introdurre nell'articolo terzo, pare in sostanza a me che non abbiano tale gravità da rompere l'armonia tra il ministro e la Commissione. Epperò, accettato essendo l'emendamento dell'onorevole Di San Giuliano, che riguarda la questione sotto un aspetto assai delicato e meritevole di ogni riguardo, parmi che l'onorevole Caperle potrebbe rinunciare al proprio.

**Presidente.** L'onorevole Lazzaro mantiene o ritira il suo emendamento?

**Lazzaro.** Il mio emendamento consta di due parti.

Quanto alla prima parte, una volta che il Ministero e la Commissione non l'accettano, non credo sia più il caso d'insistervi. La mia proposta, in fondo, mirava a giovare ai comuni miseri, di cui si è mostrato tanto tenero l'onorevole relatore. Ma, ripeto, io non v'insisto.

Mantengo però la seconda parte del mio emendamento. E la ragione è chiara.

Se la Camera vuole assolutamente venire in aiuto dei comuni, essa deve, con questa legge, stabilire che sia obbligatorio il concorso dello Stato nelle spese che i comuni stessi sostengono per gli stipendi dei maestri elementari. Se, invece, questo concorso deve essere soltanto facoltativo, potrà avvenire il caso in cui il Governo non creda di dare niente ai comuni, e la Camera non potrà chiederne alcun conto.

Proporrei quindi che, nel secondo capoverso, invece di dire: "Questo concorso dello Stato non potrà superare mai i due terzi della spesa," si dicesse: "Questo concorso dello Stato non sarà maggiore dei due terzi, ecc."

**Presidente.** L'onorevole Costantini mantiene o ritira il suo emendamento?

**Costantini.** Lo mantengo.

**Presidente.** Onorevole Di San Giuliano, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Di San Giuliano.** Lo mantengo.

**Presidente.** L'onorevole Di Sant'Onofrio mantiene o ritira il suo emendamento?

**Di Sant'Onofrio.** Lo mantengo.

**Presidente.** Onorevole Caperle, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Caperle.** Lo ritiro.

**Presidente.** Onorevole Adamoli, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Adamoli.** Veramente il mio emendamento aveva uno scopo diverso da quello attribuitogli.

Con esso intendevo favorire in modo speciale i comuni che contano meno di 400 anime, restringendo per questi le disposizioni di legge relative ai comuni che sono al disotto di 1000 anime.

È bene inteso, che quella osservazione fatta dall'onorevole Merzario, che cioè questi comuni non si trovino in molte regioni d'Italia, non mi era neppur passata per la mente; nè il rispetto che ho di me medesimo mi permette di supporre che altri abbia pensato mai che la mia proposta fosse ispirata a idee regionaliste.

Non mi estendo oltre e dichiaro che, in seguito alle osservazioni, che mi ha fatte il relatore ed il ministro, ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Onorevole Palomba, dopo le dichiarazioni fatte, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Palomba.** Nell'articolo e nella relazione non v'è nessun accenno al concetto, enunciato dall'onorevole relatore della Commissione, che cioè la parola "frequenza", si debba intendere relativamente, in proporzione cioè della popolazione.

Volli rilevare questo, non per un sentimento di preferenza regionale che possa essere nell'animo mio, giacchè ritengo che qui non sia alcuno, che possa nutrire sentimenti di preferenza, e perchè credo che tutti siamo anzi animati da uno stesso sentimento, che cioè il concorso venga esteso a tutti i comuni; ma ho accennato a questo, perchè non nascessero inconvenienti nella applicazione della legge.

Però, dopo le spiegazioni dell'onorevole relatore della Commissione, dalle quali risulta chiaro che la parola dell'articolo si deve intendere in senso relativo, cioè in proporzione degli abitanti del comune, non insisto nel mio emendamento.

**Presidente.** Dunque lo ritira.

Onorevole Mazza, ritira o mantiene il suo emendamento?

**Mazza.** Due sole parole in risposta all'onorevole relatore, il quale pare non abbia perfettamente compreso il senso dell'emendamento che mi onorai di proporre alla Camera.

Si tratta di una disgiuntiva, che l'onorevole relatore aveva preso per una copulativa (*Si ride*). Avevo proposto che il concorso dello Stato, di due terzi, o tre quarti, quanto si vuole, fosse dato non solo a quei comuni, nei quali la imposta fondiaria ha già raggiunto il limite massimo consentito dalla legge, ma anche a quei comuni che avessero applicato almeno due tasse locali.

Credo che questa proposta sia conforme a giustizia, poichè le amministrazioni sogliono dissuadere i comuni dal raggiungere il limite massimo dell'imposta e suggerire loro invece di applicare alcune delle tasse locali che la legge fa ad essi facoltà di stanziare. Ora, se vogliamo

concedere la preferenza ai comuni, i quali hanno raggiunto il limite massimo, giustizia richiede che la stessa preferenza si accordi a quelli che, conformandosi alle norme amministrative, abbiano preferito di applicare almeno due tasse locali. Senza di ciò, li puniremmo in certo modo della loro saggezza; e li spingeremmo appunto ad eccedere quel limite della imposta, che, pochi giorni sono, abbiamo voluto insormontabile, se non per mezzo di legge.

Ecco la ragione della mia aggiunta, che spero nè l'onorevole ministro, nè la Commissione vorranno rifiutare.

**Presidente.** Dunque la mantiene, onorevole Mazza?

**Mazza.** La mantengo.

**Presidente.** L'onorevole Turbiglio mantiene naturalmente la sua proposta, che venne accettata dall'onorevole ministro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Merzario, relatore.** Debbo fare una dichiarazione. Siccome pochi dei moltissimi emendamenti sono mandati al banco della Commissione, e le orecchie qualche volta s'ingannano, io aveva capito che nell'emendamento dell'onorevole mio amico Mazza ci fosse un *e* invece di un *o*, il che invertiva il senso. Ora che ho letto, e trovo le parole "o che abbiano applicato due tasse locali," dichiaro che la Commissione accetta l'aggiunta proposta dall'onorevole Mazza.

**Presidente.** Il Ministero accetta egualmente?

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Vorrei uno schiarimento.

Io comprendo come l'onorevole Mazza citi la tendenza delle amministrazioni ad esortare i comuni ad imporre tasse locali. E le ragioni la Camera le sa meglio di me; però si è generalmente proclivi a prescindere sulle tasse dirette e dall'altra parte si deve impedire che non sia lasciata alle succedevoli amministrazioni municipali la facoltà di colpire un cespite piuttosto che l'altro. Se ci fosse tal limite della sovrimposta, anche quest'obbligo di ricorrere alle tasse locali, i sospetti non potrebbero esistere ed io...

**Depretis, presidente del Consiglio.** Ci è l'obbligo.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica ...** se c'è l'obbligo, accetto l'emendamento.

**Costantini.** Domando di parlare. (*Rumori*).

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Costantini.** Non dubiti la Camera: farò soltanto una breve osservazione.

Dunque Commissione e Ministero accettano l'emendamento Di San Giuliano. Ora affermo che esso è radicalmente contrario ad uno dei cri-

terii stabiliti in questa legge stessa per l'erogazione del fondo dei tre milioni; voglio dire a quello in cui si determina che il concorso dello Stato sarà tanto maggiore, quanto maggiore sarà il numero delle scuole non obbligatorie mantenute dai comuni nelle frazioni.

Ora i comuni che si trovano in queste condizioni, sono appunto i comuni capiluogo di provincia e di circondario, che hanno d'ordinario estese zone di territorio esterno, in cui i comuni stessi mantengono scuole non obbligatorie.

L'effetto dunque di questo emendamento, se fosse approvato dalla Camera, sarebbe propriamente questo: di sopprimere quelle scuole che la legge ha in animo di favorire.

Se questo è il desiderio dell'onorevole Commissione e del ministro, non ho nulla a vederci!

**Presidente.** Verremo dunque ai voti. Leggo il primo capoverso dell'articolo 3:

“ In separato capitolo del bilancio della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di tre milioni per concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari; però nel primo anno il fondo sarà solamente di un milione e nel secondo di due „.

Lo pongo a partito, giacchè ad esso non è proposto alcun emendamento.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

2° Capoverso. “ Questo concorso dello Stato non potrà superare mai i due terzi della spesa portata dal prescritto aumento di stipendio „.

Qui viene l'emendamento dell'onorevole Lazzaro, il quale vuole che si dica:

“ Questo concorso dello Stato non sarà maggiore dei due terzi della spesa „.

Come la Camera ha compreso, con questo emendamento, si tratta di dare un carattere obbligatorio a questa spesa.

Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Lazzaro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'onorevole Lazzaro non è approvato).

3° capoverso. “ Il concorso dello Stato sarà dato per l'intera differenza ai comuni considerati nel comma secondo dell'articolo 1° del testo unico delle leggi del 9 luglio 1876 e 1° marzo 1885 „.

A questo capoverso non essendovi alcun emendamento, lo pongo a partito.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

4° ed ultimo capoverso. “ Saranno preferiti per il concorso dello Stato fino ai due terzi: a) quei comuni nei quali l'imposta fondiaria ha già raggiunto il limite massimo consentito dalle leggi „.

Qui viene l'aggiunta dell'onorevole Mazza, che è la seguente:

“ E che abbiano applicato almeno due tasse locali „.

Quest'aggiunta è accettata dal Ministero e dalla Commissione.

Pongo a partito questo paragrafo a) coll'aggiunta dell'onorevole Mazza.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

b) “ Quelli che nelle frazioni mantengono scuole non obbligatorie.

c) “ Quelli dove è maggiore la frequenza degli alunni alla scuola „.

Pongo a partito questi due paragrafi a cui non sono presentati emendamenti.

Chi li approva, si alzi.

(Sono approvati).

Viene finalmente l'ultima parte dell'articolo:

“ I comuni chiusi per effetto della legge sul dazio e consumo non hanno diritto al concorso dello Stato per le scuole elementari obbligatorie „.

L'onorevole Costantini propone la soppressione di quest'ultima parte dell'articolo. Quando questa proposta non venisse approvata, dovrà esser posta a partito la proposta dell'onorevole Di San Giuliano che consiste nel dire: “ i comuni capoluoghi di provincia e di circondario non hanno diritto, ecc „.

Poi verrebbe il sub-emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio, il quale propone che i comuni capoluoghi di circondario non abbiano diritto al concorso dello Stato, purchè abbiano una popolazione agglomerata superiore a 4000 abitanti.

Pongo dunque a partito la proposta soppressiva dell'onorevole Costantini.

(Dopo prova e controprova, la proposta soppressiva dell'onorevole Costantini è approvata. — Commenti).

Essendo così soppressa l'ultima parte dell'articolo 3, cadono le proposte dell'onorevole Di San Giuliano e dell'onorevole di Sant'Onofrio.

Ora pongo a partito l'articolo nel suo complesso. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

C'è ora l'aggiunta dell'onorevole Turbiglio, accettata dalla Commissione:

“ L'elenco dei contributi pagati ai comuni, a termini della presente legge, sarà unito al bilancio della pubblica istruzione ”.

Pongo a partito questa aggiunta. Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

“ Art. 4. Prima dell'anno finanziario 1888-89, il Ministro della pubblica istruzione proporrà al Parlamento i provvedimenti che secondo le risultanze di un bilancio tecnico saranno necessari per il Monte pensioni degli insegnanti elementari, in conseguenza del maggior onere derivante ad esso dalla presente legge ”.

Onorevole Pavesi, ha facoltà di parlare.

**Pavesi.** Parmi che il termine stabilito da questo articolo per la presentazione alla Camera dei provvedimenti che saranno necessari per il Monte delle pensioni, sia troppo lungo, e se non esistono serie ragioni che lo giustifichino (e lo domando alla cortesia dell'onorevole ministro e della egregia Commissione) mi pare che si potrebbe ridurre alla metà il termine anzidetto.

Dico ciò perchè, dal canto mio, vorrei che si affrettasse l'occasione di ritoccare la legge sul Monte pensioni.

Sono note le lacune di quella legge, i reclami ai quali ha dato luogo. A me, per esempio, è capitato recentemente, per citare un caso, di trovarmi con qualche mio collega di questa Camera in un congresso di maestri, nel quale si discuteva l'argomento. Ebbene, a un certo punto, venne condotto al banco della presidenza un venerando veterano dell'istruzione: vi militava coraggiosamente da 55 anni! Ebbene esso non aveva diritto alcuno al Monte pensioni. (*Conversazioni*).

Così in generale i termini assegnati per fruire della legge sono troppo lunghi.

Non è equo che, dopo una quindicina d'anni di servizio, l'insegnante perda ogni diritto su ciò che ha versato, se per malattia od incapacità è obbligato a lasciare il servizio stesso.

Dico tutto ciò senza dissimularmi le difficoltà che l'argomento presenta.

Ma credo si possa trovare un rimedio parziale, ove

si consideri che nella legge sul Monte pensioni non fu tenuto conto che di una sola causa di eliminazione: la mortalità. Non si tenne conto delle altre. Lo rilevo dalla splendida relazione del mio amico onorevole Simonelli.

Ora in essa si potrà trovare un margine sufficiente, io spero, per colmare le lacune segnalate, per introdurre nella legge qualche disposizione che provveda alla presente condizione transitoria dei maestri.

E ne vale tanto più la pena, chè le cause di probabilità di eliminazione vanno sempre aumentando: e andranno sempre più aumentando specialmente coll'entrare in vigore dell'articolo 49 del regolamento per l'esecuzione della legge 19 aprile 1885. Alludo a quell'enorme disposizione che ha suscitato lamenti giustissimi in tutta la classe dei benemeriti insegnanti e che la stampa ha così severamente censurato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro Coppino.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Io so di certe censure e di certi stimoli ai biasimi, ma nego assolutamente che il regolamento sia per produrre quello che l'onorevole deputato Pavesi deplora, che cioè possa mettere i maestri elementari in condizione di dover al più presto aver bisogno di ricorrere al Monte delle pensioni. Prego proprio l'onorevole Pavesi di voler dire quale è cotesto regolamento e dove sta il danno.

Rispetto al desiderio espresso che si provveda al più presto alla correzione e riforma della legge sulle pensioni, posso assicurare che esso è in via di sodisfacimento.

Come era naturale, dalla pubblicazione della legge si sono rilevate lacune, o parvero tali, ma non mi sembra siano nate e nascano queste necessità di ritocchi perchè non sono, se bene ho inteso, contemplati tutti i casi di probabilità. (*Interruzione*).

Fu citato l'onorevole Simonelli, ma io mi permetto di dire che questo articolo fu formulato d'accordo con l'onorevole Simonelli e con la direzione del debito pubblico, e secondo l'avviso di questa fu stabilito il termine che qui si propone. (*Conversazioni*).

**Presidente.** Onorevoli colleghi, facciano silenzio.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Dirò di più che al Ministero da un pezzo si raccoglie quante osservazioni e critiche si vanno producendo intorno alla legge delle pensioni, perchè, giunto quel tempo in cui i pratici affermino essere opportuno di riprendere in esame questi provvedimenti, sia fatto in modo che possa sodisfare a

tutti i desiderii ed i bisogni di questa classe meritevole degl'insegnanti elementari.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Simonelli.

**Simonelli.** Le parole dell'onorevole Pavesi non sono giunte al mio orecchio, ed ho saputo solo adesso, per quello che ne ha detto il ministro, che egli mi ha citato. Parrebbe che mi avesse citato, per dire che le tabelle, le quali regolano molte delle pensioni dei maestri, tengono conto soltanto degli elementi di mortalità, e che gli altri elementi di eliminazione non sono stati valutati. Ma non credo che con questo abbia voluto l'egregio nostro collega farmi un appunto.

**Pavesi.** No! Niente affatto!

**Simonelli.** Mi pare che il suo pensiero fosse questo: che essendo le tabelle calcolate soltanto sugli elementi di mortalità e non sugli altri elementi di eliminazione, ne avverrà che la Cassa si troverà in maggior larghezza di mezzi di quello che dai computi parrebbe che dovesse essere. Ma non crederei prudente l'improvvisare a quest'ora emendamenti sopra un articolo come questo. L'articolo della legge provvede, mi pare, assai bene in questo senso: che impegna il Ministero a presentare modificazioni alla legge entro l'anno 1888-89, ossia dentro quell'anno in cui cominceranno ad esser liquidate le pensioni ai maestri. Credo che questo basti. Del resto l'onorevole ministro ha detto che va raccogliendo gli elementi opportuni perchè codeste modificazioni siano fatte con senno e con ponderazione. Per ciò pregherei l'onorevole collega Pavesi di non insistere nell'improvvisare a quest'ora una modificazione alla legge, la quale potrebbe essere di danno gravissimo a quell'istituto pietoso che egli intende di rialzare e di mantenere, e che procede assai bene, poichè ha già nelle sue casse 14 milioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pavesi.

**Pavesi.** Deferente all'invito gentilissimo del collega Simonelli, che io avevo citato a titolo d'onore ricordando la sua splendida relazione sulla legge Monte pensioni, non insisto nella mia proposta.

Quanto all'onorevole ministro, poichè egli pure si rivolge alla mia cortesia, gli dirò che io mi sono limitato a citare un fatto; cioè che, nella stampa, e specialmente in quella che si occupa di cose scolastiche, è stato censurato vivamente il regolamento, al quale ho fatto cenno.

Dal canto mio, il solo apprezzamento che voglio fare ora, è questo: che mi sembra molto arischiata la disposizione contenuta in quel regio-

lamento, per la quale una mancanza di deferenza (un'opinione diversa può essere una mancanza di deferenza) può bastare a far colpire di una penalità l'insegnante.

Dopo aver votato (come tutti abbiamo votato) una legge per tutelare la condizione dei maestri, la loro dignità, il loro decoro, mi sono creduto in diritto di credere che quando un maestro sa insegnare ed è onesto, debba ritenersi al coperto da qualunque minaccia, da qualunque persecuzione di superiori o di arbitrari regolamenti.

Mi sono ingannato?

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Dirò due sole parole.

Lascio giudice la Camera se una disposizione regolamentare, la quale considera una fra le varie colpe, onde può essere fatto carico ad un maestro, che, giudicata dal Consiglio comunale, passa al Consiglio provinciale scolastico, e contro il pronunciato del quale il maestro ha facoltà di ricorrere in appello al ministro, possa legittimare un giudizio, e la grossa accusa contro tutto il regolamento che con tanta sicurtà affermava l'onorevole nostro collega Pavesi. Se, cioè, il regolamento avesse reso possibile, più che ora non sia, la possibilità delle licenze e la necessità pei maestri di ricorrere a questa legge delle pensioni.

A quell'assoluta condanna io temei per avventura non fossero imposti oneri, obblighi, aggravii, per i quali il povero maestro non potesse più durare a quest'ardua fatica dell'insegnamento.

Quanto al regolamento biasimato, io non mi trincero dietro l'autorità e il sincero liberalismo di coloro che lo hanno esaminato, ma mi basta ricordare che l'appunto fatto cade su materia così chiara e riguarda una colpa, che se da una parte non deve essere tollerata, è dall'altra parte così facilmente riparabile che solo la pervicacia e la irragionevolezza di un insegnante potrebbe averne danno.

Sappiamo come giovi ad evitare i guai la conoscenza del proprio dovere e dei limiti entro i quali ciascuno si abbia a mantenere. Sicchè i maestri, che a questo intendono, possono menare vita tranquilla. Essi stessi riconosceranno essere cosa giusta serbare rispetto ed essere ossequenti a quelle Commissioni dalle quali ricevono lo stipendio.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 4.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 5. La presente legge andrà in vigore col 1° novembre 1886 „.

Questo articolo è proposto dalla Commissione. Lo accetta, onorevole ministro?

**Coppino**, ministro dell'istruzione pubblica. Lo accetto.

**Presidente**. Metto a partito questo articolo 5. Chi l'approva sorga.

(È approvato).

Ora viene l'aggiunta proposta dall'onorevole Caperle, la quale fu presentata dopo l'approvazione dell'articolo primo. Ne da lettura:

“ Gli stipendi minimi, fissati per le maestre nella annessa tabella, valgono anche per quelle che insegnano nelle scuole maschili o miste „.

La mantiene ancora, onorevole Caperle?

**Caperle**. Questa aggiunta dovrebbe, secondo me, essere accettata dal Ministero e dalla Commissione, perchè avrebbe importanza didattica ed economica.

Oggi abbiamo una legge che parifica per lo stipendio le maestre che insegnano nelle scuole maschili, a quelle che insegnano nelle scuole femminili. E abbiamo poi l'articolo 62 del regolamento del 15 settembre 1860, che, secondo me è incostituzionale, che stabilisce che quando una maestra è assunta ad insegnare in una scuola maschile, deve ricevere lo stipendio che sarebbe assegnato ad un maestro.

Questo provvedimento impedisce di porre nelle scuole di grado inferiore le maestre, anzi che i maestri, ad insegnare ai maschi. Nelle nostre campagne (è fatto notorio) c'è un certo pregiudizio per cui si resiste ad accettar le maestre nelle scuole maschili di grado inferiore; e, tanto più, poi, un certo pregiudizio per cui si resiste ad accettare le scuole miste; ne può essere mallevadore, forse, anche l'onorevole Merzario. Ora, la scuola elementare obbligatoria sarebbe molto più facilmente portata alle sue ultime applicazioni, nelle campagne, se, con minore spesa, i comuni potessero affidare l'insegnamento, nelle scuole maschili di grado inferiore, a maestre, anzi che a maestri, e se adottassero, poi, il concetto delle scuole miste, maschili e femminili, specialmente in certe piccole frazioni che hanno appena qualche diecina di alunni che frequentano la scuola.

Per conto mio, credo che si debba desiderare che la educazione dei maschi, nelle scuole inferiori, sia specialmente affidata alle donne.

La donna, tra i fanciulli, assume l'ufficio di madre, piuttosto che di maestra; per essa, la scuola primaria può diventare una continuazione, un riverbero della famiglia; e se i comuni possono spendere meno nominando maestre, invece che maestri per le scuole maschili di grado inferiore, sarà più facile che codesto sistema si generalizzi.

Ecco perchè domanderei che una dichiarazione della legge dicesse che gli stipendi minimi stabiliti nella tabella valgano anche per le maestre che insegnano nelle scuole maschili o miste.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

**Ercole**. Mi limiterò ad una raccomandazione, sperando che il ministro della pubblica istruzione vorrà accettarla.

L'articolo 2 del disegno di legge ministeriale nel terzo capoverso diceva: “ È ufficio del Comitato: il curare l'esatto adempimento della legge e dei regolamenti; il promuovere davanti al pretore l'azione pubblica contro i renitenti alla scuola, dove il delegato o l'ispettore scolastico non l'abbiano fatto: l'amministrare il patrimonio di questa „.

Ora vorrei che il ministro studiasse, se non fosse il caso di istituire (come già fu istituita una Commissione che soprintende alla distribuzione dei sussidi alla istruzione primaria, e che funziona fin dal 1868,) nel suo Ministero un Comitato che pronunziasse in grado d'appello sopra i reclami sia dei comuni, che dei maestri. Ben inteso che le funzioni di questo Comitato dovrebbero essere gratuite.

È cosa di fatto, che i Consigli scolastici non hanno una giurisprudenza uniforme, e non si può farne loro torto; gli uni in una stessa quistione talora giudicano in un modo, altri in un altro. I poveri maestri ed anche i comuni sono obbligati a ricorrere al Governo, ed il Governo sente il Consiglio di Stato, e in dati casi si ricorre anche ai tribunali.

A mio credere, questo Comitato d'appello potrebbe giovare molto sia ai comuni che ai maestri ad assicurarli sui rispettivi diritti mediante una uniforme giurisprudenza.

L'onorevole ministro mi risponda. Io non fo che una raccomandazione; se Ella trova ostacoli nella legge non so che dire, ma ritengo peraltro che non ve ne esistano.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica:

**Coppino**, ministro dell'istruzione pubblica. Quanto alla raccomandazione dell'onorevole Ercole, io la accetto, poichè l'argomento a cui si riferisce è già

allo studio presso il Ministero dell'istruzione pubblica.

Quanto all'aggiunta dell'onorevole Caperle, il relatore ed io ci troviamo discordi, non nell'accettarla, o no, ma nell'averla capita.

L'onorevole relatore crede che la maestra chiamata nella scuola mista, o nella scuola maschile, debba avere lo stipendio del maestro.

**Caperle.** No, no!

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** A me pare che si domandi invece che la maestra debba essere pagata con lo stipendio di maestra quantunque insegni in una scuola maschile.

Io farei una distinzione.

Quando si parli di frazioni e di scuole non obbligatorie, sarei disposto a consentire nella proposta dell'onorevole Caperle.

Quanto poi alle scuole obbligatorie, sebbene io riconosca l'azione benefica che può esercitare una maestra, penso che la prescrizione domandata, altererebbe con danno dell'insegnamento medesimo i criteri che devono essere seguiti nella scelta dello insegnante.

Già vi è una tendenza assai diffusa in molti comuni a cercare chi presti l'opera sua a miglior mercato, e lo spendere meno si ha per grosso guadagno.

Così avvenne nei primi tempi della legge Casati che uno avendo espresso nettamente la volontà sua che lo stipendio fosse misurato alla scuola non all'insegnante, fu necessario chiarire la cosa nel regolamento che è vecchio quasi quanto è vecchia la legge, e fu determinato, che gli stipendi fossero inerenti alla scuola, non alla persona del maestro.

Dunque la scuola maschile ha il proprio assegno, come la scuola femminile.

In verità, non comprendo come l'onorevole Caperle abbia voluto trovare quasi incostituzionale una simile prescrizione.

Ma, tutte o quasi le tabelle delle leggi scolastiche da noi, e fuori, stabiliscono due sorta di stipendi uno per la scuola maschile, l'altro per la scuola femminile: e ciascuno si assegna ad esse scuole senza introdurre alcuna ricerca sul sesso insegnante.

Quindi, ciò che trova incostituzionale l'onorevole Caperle, sarebbe, se corretto, contrario a molte legislazioni e alla costante e ragionevole pratica del nostro paese. Però nel solo caso, che ho detto innanzi, cioè nella frazione e dove non c'è l'obbligo della scuola, consento nella modificazione dell'onorevole Caperle. Prego dunque l'ono-

revole Caperle a modificare in questo senso la sua proposta.

Quando si è discussa l'anno passato la legge del miglioramento morale delle condizioni dei maestri, una delle ragioni, per le quali si è lasciata al comune la facoltà di scegliere nella lista, senza obbligarlo a nominare il maestro o la maestra, i primi iscritti fra gli eleggibili, fu appunto perchè il comune avesse facoltà anche di chiamare la donna, se questa pareva ad esso che fosse più opportuna educatrice dei suoi ragazzi.

Questa volontà della legge dell'anno passato, deve essere mantenuta come facoltà utile all'educazione, non al bilancio; non deve il comune essere stimolato a nominare pel minore aggravio di spesa la maestra invece che il maestro.

**Presidente.** Onorevole Caperle, Ella non insiste?

**Caperle.** L'onorevole ministro ha accettato la mia aggiunta restrittivamente alle scuole non obbligatorie; dunque qualche cosa ho ottenuto che affermi il principio e i motivi che mi hanno suggerito la proposta; dunque a questo qualcheduno credo di non dover rinunciare.

Ma io domando all'onorevole Coppino: nelle scuole miste abbiamo minimi in conflitto; il minimo per le maestre delle femmine, il minimo per le maestre dei maschi. Non potrebbe dunque accettare il mio concetto per le scuole miste?

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Per la scuola mista ci vedo una difficoltà maggiore. Non voglio esporre tutte le osservazioni che merita il governo d'una scuola dove i sessi sono commisti, e dove è grande la disparità degli anni, e maggiore la difficoltà della disciplina. Già per se stesso il lavoro più forte merita maggiore compenso.

Perciò debbo dissentire dall'onorevole collega e pregarlo di restar pago alla prima concessione.

**Caperle.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Caperle.** Accetto la modificazione che il ministro propone alla mia aggiunta.

**Presidente.** Dunque la proposta deve essere così modificata:

“ Gli stipendi minimi fissati per le maestre, annessi nella tabella, valgono anche per quelle che insegnano nelle scuole maschili e miste non obbligatorie ”.

Onorevole ministro, accetta quest'aggiunta?

**Coppino, ministro dell'istruzione pubblica.** Accetto.



**Presidente.** La Commissione accetta?

**Merzario, relatore.** La Commissione accetta.

**Presidente.** Pongo a partito quest'aggiunta.  
Chi l'approva, si alzi.

(È approvata).

Domani, in principio di seduta, si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

**Il ministro degli affari esteri dichiara di non potere accettare una domanda d'interpellanza dell'onorevole Marcora e di altri deputati.**

**Presidente.** L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare. (*Segni di attenzione*).

**Di Robilant, ministro degli affari esteri.** Nell'altro ramo del Parlamento mi è stata rivolta una interpellanza analoga a quella che mi dirigono gli onorevoli Marcora ed altri deputati. Nel Senato ho dichiarato di non rispondere ad un'interpellanza simile, non solo perchè ciò avrebbe costituito un procedimento poco corretto verso le altre grandi potenze, con le quali procediamo di pienissimo accordo nell'azione, che ora si sta esercitando nell'Egeo, ma anche perchè ciò avrebbe sciupati i benefici effetti dell'azione stessa. Ho aggiunto che le simpatie dell'Italia, come quelle delle altre potenze, non sono mai venute meno alla Grecia. Questa non può dimenticare di dovere alle simpatie dell'Europa tanto la sua prima costituzione come il successivo ingrandimento del suo territorio; ed è quindi da sperare che essa non voglia alienarsele con atti inconsulti.

Rinnovando tali dichiarazioni, debbo esprimere il mio rincrescimento di non poter rispondere all'interpellanza che mi fu diretta.

**Presidente.** Onorevole Marcora, Ella ha intese le dichiarazioni dell'onorevole ministro?

**Marcora.** (*Segni d'attenzione*). Io e gli amici miei non possiamo contrastare all'onorevole ministro degli affari esteri la facoltà di tacere, sia pur quando al silenzio fa precedere dichiarazioni, che avrebbero l'aria d'interpretare la domanda che gli fu rivolta.

Constato per altro, anzitutto, in linea di fatto, che i termini della nostra interpellanza non sono corrispondenti a quelli dell'altra che egli ebbe in Senato. Ma ciò non importa. E dico piuttosto che lo stesso rifiuto del Governo giustifica l'opportunità della nostra domanda nel senso, che rende possibile di determinare fin d'ora la responsabilità di ciascuno.

Non insistendovi, noi possiamo, infatti, dichiarare che il Governo stesso non ha, nè avrà mai il nostro consenso, nè quello della pubblica opinione, che siamo convinti di interpretare, per una azione politica, la quale facesse l'Italia vessillifera di violenza, e che sarebbe perciò contraria non solo agli interessi nostri, ma, soprattutto, ai principi dai quali l'Italia ripete le sue origini e la sua fortuna. (*Approvazioni*).

Di fronte ai tentativi di un popolo, che ebbe sempre con noi comuni le tendenze e gli affetti, per l'integrazione della propria nazionalità, il dovere dell'Italia per noi e, crediamo, per tutta la Camera, si potrebbe scolpire in queste parole: *melius mori quam foedari* (Benissimo! a sinistra).

Non insistendo, lo ripeto, nella nostra domanda, non intendiamo però d'inchinarci al sistema adottato dall'onorevole ministro degli esteri, e dichiariamo espressamente, sin da ora, che presenteremo a tempo opportuno altra interpellanza, non più sopra questioni speciali, ma sull'indirizzo generale della politica estera da lui seguita e che egli dovrebbe sentire ormai il dovere di chiarire (Bene! Bravo! a sinistra).

**Di Robilant, ministro degli affari esteri.** A suo tempo risponderò; per ora non sento il bisogno di dire altro. (Bene! a destra — Mormorio a sinistra).

#### Annunzio di due domande d'interrogazione.

**Presidente.** Comunico alla Camera due domande di interrogazione state presentate oggi: una dagli onorevoli Demaria, Favale, Frola e Roux diretta al ministro dei lavori pubblici, che è così concepita:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulle guarentigie adottate per la migliore applicazione dell'articolo 21 della legge sulle convenzioni ferroviarie ai contratti di appalto per le provviste del materiale ».

Non essendo presente il ministro dei lavori pubblici, prego l'onorevole presidente del Consiglio di volergliela comunicare.

**Depretis, presidente del Consiglio.** La comunicherò.

**Presidente.** L'altra domanda d'interrogazione è dell'onorevole Toaldi:

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dell'agricoltura sui provvedimenti che intende adottare di fronte ai gravissimi danni che la *Peronospora viticola* da alcuni anni arreca alla nostra viticoltura ».

Domando all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio se e quando intenda rispondere a questa domanda d'interrogazione.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Accetto la interrogazione, e vi risponderò dopo le altre già iscritte nell'ordine del giorno.

**Presidente.** Onorevole Toaldi, ha udito?

**Toaldi.** Sissignore.

**Presidente.** Resta dunque inteso che l'interrogazione dell'onorevole Toaldi sarà svolta insieme con le altre che già furono dirette all'onorevole ministro di agricoltura.

La seduta è levata alle 6,45.

*Ordine del giorno per la tornata di domani.*

1. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Stipendi dei maestri elementari. (317)
2. Costruzione di un edificio ad uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari. (300)
3. Ordinamento del credito agrario. (268)
4. Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)
5. Disposizioni intese a promuovere i rimbecchimenti. (35)
6. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127)
7. Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere. (288)
8. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)
9. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86)
10. Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche. (31)
11. Stato degli impiegati civili. (68)
12. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)
13. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)
14. Ampliamento del servizio ippico. (208)
15. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
16. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)
17. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)
18. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)
19. Disposizioni sul divorzio. (87)

20. Provvedimenti per Assab. (242)
21. Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)
22. Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)
23. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)
24. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)
25. Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)
26. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)
27. Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340)
28. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)
29. Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala. (318)
30. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)
31. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)
32. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)
33. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)
34. Costituzione del Corpo della difesa costiera. (316)
35. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)
36. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore " Quintino Sella " nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)
37. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)
38. Approvazione degli accordi postali internazionali stipulati a Lisbona. (379)
39. Progetto di nuovo Codice penale. (150).

*Per il Capo dell'ufficio di Revisione*

AVV. MARIO MANCINI, revisore.